

CCXV.

TORNATA DI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 1884

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. È data comunicazione di tre lettere con le quali gli onorevoli Zanardelli, Varè e Giuriati si dimettono da commissari per l'esame del nuovo Codice penale. — Il presidente ordina si faccia la chiama per verificare il numero dei deputati presenti. — Il ministro di grazia e giustizia si riserva di rispondere ad un'interrogazione dell'onorevole Frola. — È data lettura di una interrogazione del deputato Compans sull'andamento dei lavori della strada ferrata Ivrea-Aosta — Il ministro dei lavori pubblici si riserva di rispondere. — Seguono della discussione del disegno di legge relativo alla riforma dell'istruzione superiore del regno (Seduta 32^a) — Il deputato Bonghi continua il suo discorso interrotto ieri — Parlano poscia il relatore Berio, il ministro della pubblica istruzione e i deputati Cavalletto, Bertani, Umata, Curioni — Approvansi gli articoli 25 e 27 — Osservazioni del deputato Bonghi a proposito dell'articolo 29 e risposta del ministro — Parlano sull'articolo 30 gli onorevoli Dini, Ulisse, Spirito, Bonghi, il relatore ed il ministro — L'articolo 30 è approvato — Osservazioni dei deputati Cavalletto, Bonghi, del relatore e del ministro sull'articolo 31 che viene approvato — Sull'articolo 32 parlano i deputati Nocito, Bonghi ed il ministro della pubblica istruzione.

La seduta comincia alle ore 1. 10 pomeridiane.

Ungaro, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

3325. I Consigli comunali di Nicotera, Tropea, Briatico, Ricadi e Parghelia, e molti cittadini di Tropea, Nicotera e Pizzo si rivolgono alla Camera perchè sia mantenuto il tracciato litoraneo della linea Eboli-Reggio per Rosarno-Nicotera-Tropea-Briatico-Pizzo-Angitola.

3326. Federico Molitta ed altri ventidue impiegati dell'abolito Ufficio di vigilanza del Napoletano proveniente dalle antiche Regie, chiedono alla Camera che sieno loro computati nella liquidazione della pensione gli anni di servizio prestati presso il cessato Ufficio di vigilanza.

3327. Don Giulio Finotti e don Costanzo Conti arcipreti della diocesi di Ferrara, fanno voti che la Camera non approvi il disegno di legge sulla abolizione delle decime, o approvandolo sieno almeno rispettati i diritti acquisiti degli attuali investiti, fino a parrocchia vacante.

3328. La deputazione provinciale di Foggia fa voti che nel tracciato della direttissima Roma-Napoli sia preferita la linea interna, con la rettifica dell'attuale e con aggiunta del tronco Telose-Cajanello.

Congedi.

Presidente. Chiedono congedi per motivi di famiglia gli onorevoli: D'Adda, di giorni 10, Mascilli, di giorni 10, Palitti, di giorni 10, Novi-Lena, di giorni 8, Liroy, di giorni 4, Serra, di giorni 15, Lucchini Giovanni di giorni 10.

(Sono conceduti.)

Comunicansi le dimissioni dei deputati Zanardelli, Varè, e Giuriati da componenti la Giunta per l'esame del nuovo Codice penale.

Presidente. Sono giunte alla Presidenza le seguenti lettere:

Brescia 13 febbraio 1884.

“ *Onorevolissimo signor Presidente.*

“ Mi è incresevole dovere, come faccio colla presente, rassegnare le dimissioni dall'ufficio di commissario per l'esame del Codice penale, ufficio al quale fui eletto nella tornata di ieri. Con altissima stima ed osservanza mi dichiaro

“ *Suo devotissimo*

“ G. Zanardelli. ”

Macerata 13 febbraio 1880.

“ *Onorevolissimo signor Presidente.*

Sono grato alla Camera per la rielezione a membro della Giunta che deve esaminare il progetto del Codice penale. Ma, per li stessi motivi della prima volta, io mi sento obbligato di ripresentare le mie dimissioni dall'onorevole incarico.

Ho l'onore di proferirmele con distinta considerazione

“ *Devotissimo*

“ Varè. ”

Roma 15 febbraio 1884.

“ *Onorevole signor Presidente.*

“ Grato alla Camera per l'onore conferitomi chiamandomi a far parte della Commissione per lo studio del Codice penale, sono dolente di dover declinare l'incarico.

“ Con profondo rispetto

“ *Devotissimo*

“ D. Giuriati. ”

Do atto agli onorevoli Zanardelli, Varè e Giuriati delle dimissioni date come componenti la Giunta incaricata di esaminare il nuovo Codice penale.

Si fa la chiama per verificare il numero dei deputati presenti.

Presidente. Si proceda alla chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Deliberazioni relative all'ordine del giorno.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una interrogazione del deputato Frola al ministro di grazia e giustizia. Ne do lettura:

“ Il sottoscritto intende d'interrogare il ministro di grazia e giustizia sui provvedimenti che intende adottare per far cessare l'arretrato delle cause nella Corte d'appello e nel tribunale di commercio di Torino. ”

Giannuzzi-Savelli, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Giannuzzi-Savelli, ministro di grazia e giustizia.

Quando fu annunciata questa interrogazione, io pregai l'onorevole Frola di volerne differire lo svolgimento, avendo io richiesto parecchie notizie sull'argomento al quale essa si riferisce. Di queste notizie ne ho ricevute alcune, ma non tutte, di maniera che i dati statistici occorrenti non sono completi; quindi lo pregherei di voler rimandare ancora lo svolgimento della sua interrogazione ad un prossimo giorno; e ci potremmo mettere d'accordo con l'onorevole presidente, perchè voglia iscrivere di nuovo nell'ordine del giorno l'interrogazione medesima.

Presidente. Onorevole Frola, come ella ha inteso, l'onorevole ministro di grazia e giustizia, non avendo ancora ricevuti i dati necessari per rispondere alla sua interrogazione, lo pregherebbe di rimetterne ad altro giorno lo svolgimento.

Frola. Mi trovo costretto ad acconsentire; però sono convinto che questa interrogazione non verrà più alla Camera, e che l'onorevole guardasigilli vorrà nel frattempo dare quei provvedimenti che hanno attinenza coll'argomento della mia interrogazione.

Giannuzzi-Savelli, ministro di grazia e giustizia. Io certo sono interessatissimo che questo inconveniente, se veramente esiste, cessi, e se la Corte di Torino domanda un provvedimento, è mio stretto dovere di occuparmene colla massima sollecitudine. Quindi, senza che l'onorevole Frola svolga la sua interrogazione, stia certo che non mancherò a questo ch'è un mio desiderio ed un mio dovere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Frola.

Frola. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli, e prego la Camera di voler rimettere la mia interrogazione dopo l'attuale discussione sulla legge dell'istruzione superiore.

Presidente. L'onorevole Frola accettando di sovrassedere allo svolgimento della sua interrogazione, prega la Camera di voler fissare per lo svolgimento della medesima la seduta che seguirà la votazione a scrutinio segreto della legge sull'istruzione superiore.

Pongo a partito questa proposta.

(È approvata.)

Essendo presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, do lettura di una domanda d'interrogazione a lui rivolta, che è del tenore seguente:

“ Il sottoscritto desidera d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sull'andamento dei lavori per la ferrovia Ivrea-Aosta.

“ Compans. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Io sarei pronto a rispondere a questa interrogazione anche subito; ma se l'onorevole interrogante non si trova nell'aula, si potrebbe rimandarne lo svolgimento alla seduta di domani.

Presidente. È presente l'onorevole Compans?

(Non è presente.)

Dunque l'onorevole ministro dei lavori pubblici propone si stabilisca lo svolgimento di questa interrogazione per domani in principio di seduta.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

(È così stabilito.)

Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno.

Come la Camera ricorda, ieri fu incominciata la discussione dell'articolo 30, divenuto 27, e discorreva intorno al medesimo l'onorevole Bonghi, allorchè la seduta fu interrotta.

Do facoltà all'onorevole Bonghi di proseguire il suo discorso.

Bonghi. La Camera ricorda come ieri nella discussione di questo articolo, io procurassi di chiarire le conseguenze gravissime che sarebbero derivate dalla disposizione, che le tasse d'iscrizione, che sinora sono state riscosse bensì dai privati docenti, ma sono state incamerate dallo Stato, per quanto potevano spettare ai professori ufficiali,

sarebbero quindi innanzi andate a beneficio così degli uni come degli altri in proporzione dei corsi che gli studenti avrebbero seguiti.

E dimostrai che da ciò sarebbe nata una sproporzione grandissima di compensi tra i professori appartenenti alle varie Università dello Stato, e ancora tra i professori delle diverse Facoltà nella medesima Università; sproporzione la quale non sarebbe stata di nessun danno se si fosse proporzionato, o se nella nostra consuetudine si fosse potuto proporzionare al valore dei professori, ma che sarebbe risultata certo di molto danno, quando, come sarebbe accaduto presso di noi, questa differenza di compensi non fosse provenuta che da ragioni affatto indipendenti dal valore didattico dell'Istituto, o dal valore didattico dei professori.

Giunto a questo punto, dissi anche che si sarebbe potuto rimediare a cotesto disordine. Ma, prima d'indicare codesti rimedii, permettete che io faccia un'osservazione molto semplice. Per quale ragione voi volete attribuire al professore le tasse d'iscrizione?

Quando il Governo austriaco introdusse in Lombardia le sue leggi sull'insegnamento superiore, sospese quelle disposizioni che si riferivano a questa attribuzione, a' *Collegiengelder*.

Il Governo austriaco considerò che codesto anticonto delle nostre vecchie Università, che era però stato abbandonato nelle stesse Università italiane prima che in tutte le altre, non giovava di ripristinarlo.

Ed io credo che una delle ragioni, per cui quel Governo, operasse così, fu questa, che le tasse di iscrizione concesse ai professori operano bene, se allato ad esse la docenza privata sia per lunga abitudine organizzata bene, ma rischiano di operare assai male, se manca intorno all'insegnamento ufficiale un buon ordinamento della libera docenza.

E che cosa intendo io per organizzata bene, od organizzata male? Per organizzata bene intendo, come ho detto nei miei discorsi anteriori, che la docenza privata sia ordinata a migliorare l'ordinamento ad arricchire l'organismo degl'insegnamenti ufficiali; la dico male organizzata quando la docenza privata è coordinata in maniera che essa non riesce che ad una ripetizione degli stessi corsi dei professori ufficiali.

Difatti, il primo modo è quello, secondo cui è organizzata in Germania; il secondo modo è quello secondo il quale, per esempio, è organizzata in Napoli. Ora quando voi avrete dato, in una Università in cui la docenza privata è organizzata come a Napoli, le tasse d'iscrizione ai

professori ufficiali, che cosa avverrà, o signori? Avverrà quello che succedeva nelle antiche Università italiane e che fu una delle cause per le quali questo sistema delle "collecta" fu abbandonato.

Succedeva nelle Università italiane che i professori, i quali aspettavano il loro compenso dalle "collecta" degli studenti, ponevano ogni loro cura a rubare gli uni agli altri questi studenti.

E di cotesto fatto voi avreste molte prove leggendo gli statuti delle antiche nostre Università. Perchè ciò succedeva? Perchè, come questi professori insegnavano la stessa materia, gli studenti potevano collo stesso va taggio seguire l'uno o l'altro; ma come, d'altra parte, i professori guadagnavano in proporzione del numero degli studenti che frequentavano la loro scuola, era naturale che la principal loro cura la mettessero nell'averne di più, nel procurarsene di più in qualunque modo potessero. Sicchè la bontà di questo sistema di lasciare le tasse ai professori dipende tutta dal modo secondo il quale l'insegnamento è organizzato. Voi avete sentito dire più volte in questa Camera, che i docenti privati delle Facoltà di Napoli facevano appunto ogni opera, per attirare gli studenti alle loro scuole, togliendoli ai professori ufficiali. E perchè facevano ciò? Evidentemente per procurare a sè stessi un compenso sufficiente alle loro fatiche.

Finora però questa lor naturale briga ai professori ufficiali non faceva nessun danno, perchè il compenso di questi rimaneva il medesimo, qualunque fosse il numero dei giovani che frequentavano i loro corsi; ma oggi che rilasciate la tassa anche al professore ufficiale, ogni studente che il professore pareggiato riuscisse a portar via dalla scuola dell'insegnante ufficiale, vorrebbe dire per quest'ultimo quindici o venti lire di meno all'anno.

Questa sarà la condizione in cui si troverà quindi innanzi l'insegnante ufficiale nelle Università, ove la docenza privata è organizzata in modo, che il docente privato non fa che ripetere gl'insegnamenti che sono dati dagli insegnanti ufficiali. Voi avete sentito con disgusto come vi fossero dei docenti privati che arruolassero gli studenti; ebbene, dopo la vostra legge con maggior disgusto dovrete sentire che il male s'è allargato ed ha attaccato anche altri. Voi vedrete un numeroso concorso non alle porte delle Università, ma alle stazioni delle strade ferrate al momento in cui arrivano gli studenti in quelle città dove esiste un'Università grossa; voi ve-

drete un numeroso stuolo di agenti di questo o quell'altro professore intento ad accalappiare, a persuadere gli studenti ad iscriversi alla scuola di un professore, più tosto che a quella di un altro. Questo sarà l'effetto della vostra disposizione, poichè non avete fatto nulla (e del resto non potevate far nulla, trattandosi di cosa che richiede una lunga abitudine), ma potevate aiutare questa a nascere via via per organizzare la docenza privata in modo diverso da quello in cui è organizzata a presso alcune delle nostre Università che son pure le sole in cui esiste.

Ma quale sarà l'effetto di questa disposizione nelle molte altre Università in cui non vi sono nè vi possono essere docenti privati? Un aumento puro e semplice, senza la corrispondente utilità, del compenso già percepito dai professori ufficiali; dappoichè in coteste Università il compenso che voi accrescete ai professori ufficiali, non potrà esser loro sottratto dai docenti privati, che non ci sono; essi non avranno bisogno di difenderlo ed accetteranno da voi questo aumento di compenso così come viene loro, senza nessun corrispettivo necessario di maggiore attività o lavoro.

Ecco, o signori, l'effetto che si consegue introducendo in un paese sistemi nuovi, i quali danno buon frutto in un altro, senza accompagnarli con quella organizzazione mediante la quale, e solo per la quale, essi questi buoni frutti producono. Ebbene, se io potessi ottenere ciò che desidero, vorrei consigliarvi di indugiare ad introdurre questa novità nella organizzazione dello insegnamento nostro; questa novità che v'era già stata introdotta e che è stata dovuta, dopo pochi anni, revocare. Ma, poichè non ho questo potere, mi limito soltanto ad accennare al mezzo da adoperare, affinchè pur introducendo questa novità con così poca ponderazione, possiate almeno moderarne i più gravi difetti. Quale, o signori, questo modo può essere? Per uno di codesti difetti non c'è rimedio: cioè a dire, per la sproporzione che ne seguirà tra il compenso dei professori di una Università e quelli di un'altra, perciò solo, che una di queste Università è frequentata da molti studenti, e l'altra da pochi. Quando voi togliete allo Stato il modo di proporzionare con un criterio comune a tutti gl'Istituti universitari il compenso dei vari insegnanti, dovete inevitabilmente soggiacere a questo inconveniente, di dover tollerare una sproporzione in questo compenso fra i professori di una Università e quelli di un'altra: e per questo, come diceva, non vi è rimedio di sorta. Ma all'altra sproporzione di compensi tra

i professori di diverse Facoltà, forse qualche rimedio potrebbe esservi. In Francia le tasse d'esame vanno a beneficio dei professori; ora come ne traggono maggior somma i professori di diritto e di medicina, giacchè questi hanno molto maggior numero di studenti, che non quelli di scienze e lettere, lo Stato, che non crede, come da noi, di dover chiudere gli occhi su questo come sul resto, rimedia all'inconveniente, dando più grosso stipendio a professori di queste ultime discipline.

Non potremmo noi fare del pari? I Consigli di amministrazione e i Collegi dei professori che sono fatti da questa legge arbitri del bilancio, non potrebbero essere obbligati ad assegnare ai professori di lettere e di scienze uno stipendio maggiore di un terzo di quello che assegnerebbero ai professori di diritto e di medicina?

Se questo rimedio poi non vi piacesse, potrebbe stabilire un'altra regola, ed è che i Consigli di amministrazione dovessero fare la media del profitto che dalle tasse d'iscrizione ricavano i professori di medicina e di diritto, ed ai professori di scienze e lettere, dare in fin d'anno una somma rispondente a questa media ai professori, sia prelevandola dal loro bilancio, sia, quello che sarebbe molto più naturale, da quella tassa d'immatricolazione che voi lasciate a beneficio delle Università.

Potreste, a dirla altrimenti, o far loro assegnare un maggiore stipendio fisso, per compensarli del maggior beneficio che altri professori traggono dalle tasse d'iscrizione; ovvero non assegnare un maggiore stipendio fisso, ma anno per anno dar loro una aggiunta, proporzionata al profitto, che gli altri ricavano dalle tasse.

Questi due espedienti mi paiono l'uno e l'altro accettabile.

Ne ho sentito proporre un altro, che mi parrebbe assai meno facente, e sarebbe quello di obbligare gli studenti della Facoltà di medicina e della Facoltà di diritto, a seguire due corsi della Facoltà di scienze o della Facoltà di lettere, a loro scelta.

Ora, con questo obbligo si riuscirebbe a poco, poichè tutti quanti gli studenti di quelle due Facoltà si dividerebbero fra i professori di queste, e perciò risulterebbe assai piccolo, e certo di molto minore il compenso che per questa via i professori delle seconde potrebbero avere. D'altra parte questa disposizione sarebbe in contraddizione coll'articolo 31.

Sarebbe strano che voi lasciaste libero agli studenti di seguire nel loro studio quell'ordine di materie che più loro piacesse, e poi, perchè alcuni

professori hanno un compenso che la vostra legge non dà a tutti, limitaste questa libertà in modo da sforzare gli studenti a seguire un corso, pur che sia, in altre due Facoltà.

Sarebbe questo un espediente bizzarro e di nessuna efficace pratica.

Avendovi così, signori, esposti e i danni della vostra disposizione e i rimedii che, una volta che vogliate mantenerla si potrebbero adottare, mi resta un'ultima osservazione da farvi, e prego l'onorevole relatore e l'onorevole ministro di volerla ascoltare.

In Germania, e nei paesi germanici nei quali vige la disposizione che voi volete introdurre in Italia, essa è accompagnata da una consuetudine, che in alcuni di cotesti paesi ha preso forma di legge, e che in Italia pure dovrete introdurre insieme alla disposizione stessa in una forma od in un'altra.

La consuetudine, o la legge, o signori, è questa, che i professori di diritto e di medicina, ai quali è fatto così gran beneficio coll'assegnar loro le tasse di iscrizione, non possano esercitare nè la medicina nè l'avvocatura.

Il che non vuol dire che i medici non debbano dare dei consulti quando sono richiesti; ma è contrario alla consuetudine ammessa, è contrario alla dignità ed è contrario addirittura alla legge in alcuni paesi che facciano i medici curanti.

Non è detto che il professore di diritto non possa anch'egli dare dei consigli; ma è contro le consuetudini, contro disposizioni di legge in qualche parte, che codesto avvocato possa esercitare l'avvocatura per i tribunali.

Insomma qual'è il concetto di cotesta consuetudine, o di cotesta legge? Il concetto, o signori, è chiaro. Lo Stato vi assicura un compenso assai più largo di quello, sul quale voi potreste contare se doveste fare assegnamento soltanto sullo stipendio che esso vi paga.

Lo Stato assicura un compenso, proporzionato al numero degli studenti che voi sapete trarre alla vostra scuola: ma lo Stato vuole per questo, che voi vi diate in tutto e per tutto all'insegnamento ed alla scienza; che voi non accompagniate questa carriera con altre, le quali sono per sè medesime tali da distrarvi dall'insegnamento della scienza; le quali anzi sono di tal natura, come accade di sovente, da non lasciarvi compiere l'obbligo che voi avete contratto verso l'Università e verso lo Stato, quando avete accettato il dovere d'insegnare. È assai facile, è naturale anzi, che il medico si disobblighi dal fare la lezione il giorno che l'ammalato lo reclami; che l'avvocato si di-

sobblighi dall'attendere all'insegnamento, il giorno in cui deve andare in tribunale a difendere il cliente che l'ha pagato per farlo.

Ebbene, vi par egli naturale, che da una parte voi facciate un così grande beneficio ai professori di queste Facoltà; e che essi dall'altra non si obblighino verso di voi a fare il sacrificio degli altri guadagni, che possono venir loro dall'esercizio della professione? Sarebbe, signori, un fatto nuovo. Non avreste allora neppure in favor vostro l'esempio di quel paese dal quale traete questa disposizione, senza le altre che ivi l'accompagnano. Bisogna dunque, se non siete presi da un capogiro di beneficiare i professori per qualunque via ed in qualunque modo, bisogna che voi pensiate a questo; bisogna, nello stesso tempo che voi date le tasse d'iscrizione ai professori, introdurre nelle nostre leggi una disposizione, per la quale i professori sieno obbligati di darsi in tutto e per tutto all'insegnamento ed alla scienza, ed a rinunciare alle altre carriere, le quali possono essere, e sogliono essere d'impedimento a quella dell'insegnamento.

Ed allora, signori, se farete così, da codesta disposizione, che economicamente è cattiva, la quale finanziariamente è dannosa all'erario, voi almeno trarrete questo vantaggio, che il professore si contenti di essere soltanto professore, e non si lasci turbare nelle sue cure e nei suoi studi da cure e studi che potranno esser meno nobili, ma ch'egli è tratto talvolta ad apprezzare di più, perchè più fruttuosi.

Presidente. La Commissione propone che nell'ultimo alinea dell'articolo 30, che ho letto e che diviene ora 27, invece di dire " *le tasse d'iscrizione ai corsi orali e esercizi pratici* " si dica " *ed ai corsi pratici e clinici.* "

Ha facoltà di parlare l'onorevole Berio.

Berio, relatore. L'onorevole Bonghi avrà notato come nella tornata di ieri parecchi colleghi avessero trovato una duplicazione fra il disposto dell'articolo 29 e quello dell'ultimo alinea dell'articolo 30. L'articolo 29 dice:

" Le tasse d'iscrizione dovute per gli esercizi pratici nei laboratori di vari Istituti, saranno determinate dalle Facoltà o degli Istituti cui i laboratori appartengono. "

Si era sentita la necessità di questa disposizione per quelle spese che nei laboratori sono necessarie, indipendentemente dall'insegnamento, per quegli studenti i quali desiderano di fare esperimenti pratici per proprio conto all'effetto di perfezionarsi nella scienza alla quale s'iscrivono.

L'ultimo alinea dell'articolo 30 dicendo: " le tasse d'iscrizione ai corsi orali ed agli esercizi pratici e clinici, andranno a favore dei relativi insegnanti " faceva sembrare che le tasse d'iscrizione, di cui parla l'articolo 29, andassero a favore delle Università, perchè le parole adoperate erano le stesse, *esercizi pratici e clinici*, tanto nell'articolo 29 come nell'articolo 30.

Parecchi colleghi, e fra questi l'onorevole Umanna, hanno suggerito che si dovesse spiegar meglio l'ultimo alinea dell'articolo 30, e questa spiegazione vien data sostituendo le parole, *ai corsi pratici e clinici*, a quelle, *agli esercizi pratici e clinici*. Così rimane stabilito che le tasse di cui parla l'articolo 29 andranno a favore delle Facoltà, e sono le tasse che gli studenti pagheranno per quegli esercizi volontari che essi fanno nel laboratorio dei vari Istituti; mentre invece le tasse di iscrizione ai corsi orali pratici e clinici andranno ai professori, e sono le tasse d'iscrizione ai corsi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. In primo punto io domando all'onorevole relatore se la Commissione vuol proporre nulla nell'ordine dei concetti da me esposti.

Quanto poi alla proposta che fa ora, io dichiaro d'intenderla anche meno di quella che essa faceva prima. (*Si ride*)

Berio, relatore. Questo si sapeva.

Bonghi. Ed ecco il perchè.

Io non intendo questa legge la quale è fatta tutta con dichiarazioni all'infuori di quel che sta scritto. All'articolo 29 si parla delle tasse d'iscrizioni. Ora, dietro le dichiarazioni del relatore, appare ancor più chiaro che la parola *iscrizione* non vi si doveva usare.

Berio, relatore. Perchè?

Bonghi.... perchè avendo voi dato a cotesta tassa d'iscrizione un senso, che del resto era conforme all'antico, che essa cioè sia tassa ai corsi, e che vada ai professori ufficiali e privati per la legge del 1859, per la legge del 1862, soltanto ai privati, e ora da capo per la vostra legge anche agli ufficiali ora, secondo la vostra dichiarazione, avrebbe senso diverso e non proprio. Se poteste cancellarla, sarebbe bene. Che quelle tasse sieno un compenso per gli esercizi facoltativi non è detto punto nell'articolo 29; lo definite voi colla vostra dichiarazione, ma non è espresso nell'articolo. E sarebbe stato inutile l'esprimerlo, perchè non vi è punto bisogno di dire che ci sono delle tasse facoltative pagate d'accordo fra le Facoltà, i professori e gli studenti; chi vuol pagare, può sempre farlo.

Nell'aggiunta che voi proponete è detto: tasse d'iscrizione ai corsi orali ed ai corsi pratici e clinici. Ma sono diversi i corsi *orali* dai corsi *pratici* e *clinici*? Negl' insegnamenti pratici, il corso è insieme orale, pratico e clinico.

Quando voi dite tasse d'iscrizione ai corsi pratici e clinici, che cosa intendete di dire? Che sono diverse tasse?

Berio, relatore. No.

Bonghi. Dunque non vi spiegate chiaramente; e questa aggiunta in cui cumulate corsi orali pratici e clinici sono tutte parole inutili.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Non è vero!

Bonghi. Verissimo, per amor di Dio. I corsi sono determinati dalla natura delle discipline che s'insegnano. Ci sono delle discipline i cui corsi sono orali soltanto, altre in cui sono orali e pratici; del resto orali bisogna che siano sempre, non potendoci essere dei corsi muti. (*ilarità*)

Dunque a me pare che voi non abbiate da dire altro che così:

“ Le tasse d'iscrizione ai corsi andranno a favore dei relativi insegnanti. „ Il dire in che consiste il corso è inutile, perchè questo è determinato dalla qualità della disciplina che s'insegna.

E ancora, quando voi diceste, come la Commissione propone, che i corsi si distinguono in corsi pratici e in corsi clinici, e che lo studente bisogna che paghi per il corso pratico e per il corso clinico, ciò sarebbe per lo meno una duplicazione.

Dunque io pregherei la Commissione e il ministro di voler cancellare tutte queste parole vano e dire semplicemente: “ le tasse d'iscrizione ai corsi andranno a favore dei relativi insegnanti. „

Faccio questa proposta che mi sembra accettabile. Del resto domanderei se la Commissione intenda in questo articolo o in un altro di provvedere in qualche modo e rimediare alla sproporzione dei compensi che dalla disposizione risulta tra i professori ordinari e i privati docenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Non si può fare qui una questione filologica della parola *orale* ed a tutto questo si riduce la prima parte del discorso dell'onorevole Bonghi.

Bonghi. Faccio quel che posso... non ho l'ingegno suo.

Presidente. Prego di non interrompere.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. In quanto all'altra parte è chiaro che la Commissione nel suo articolo ch'è quello che io accetto, ha vo-

luto distinguere i corsi sperimentali dai corsi puramente teorici.

Bonghi. Non ce ne sono più.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. E siccome l'iscrizione bisogna prenderla tanto ai corsi teorici quanto a quelli sperimentali, così questo dovere è bene espresso nell'articolo.

C'era la possibilità di un dubbio, come ha rilevato l'onorevole Umana: e appunto perchè questo dubbio era ragionevole, la Commissione si è affrettata a fare la sostituzione della parola *corsi* alla parola *esercizi*. E mi pare che ciò sia tanto evidente da non avere bisogno di ulteriore dimostrazione.

In quanto all'onorevole Bonghi, il quale desidera che la Commissione e il ministro si pronunzino su tutte le osservazioni che ha fatto, io dirò che questa sarebbe una pretesa eccessiva, una consuetudine strana e nuova. Ogni oratore parla alla Camera: nella Camera c'è la Commissione e il ministro: faccia delle proposte concrete, e allora la Commissione o il ministro le prenderanno in esame. Ma quando si fa ad ogni istante un lungo lunghissimo discorso, che sarà anche dotto se così vuole, non si è davvero obbligati a raccogliere ogni idea che esprime il labbro dell'oratore.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Tra le diverse considerazioni fatte dall'onorevole Bonghi, a me pare che non debba essere trascurata quella della sproporzione degli emolumenti di propine che deriverà dalle tasse d'iscrizione nei diversi corsi ai professori insegnanti.

Baccelli, ministro della pubblica istruzione. Verrà dopo.

Cavalletto. Ci sono delle Facoltà dove gli studenti sono scarsi, come per esempio nelle Facoltà di filosofia e di scienze naturali.

Se in queste Facoltà vogliamo che ci siano dei valenti scienziati, bisognerà pagarli bene. La filosofia non è una scienza da lasciarsi come una cosa secondaria o quasi inutile, la filosofia specialmente, coll'indirizzo positivo preso oggi, è una scienza che ha molta importanza sull'ordinamento sociale.

Se prendete la Facoltà matematica, troverete degli insegnanti che non esercitano la professione dell'ingegnere e si danno esclusivamente alla scienza speculativa, e troverete dei professori di matematica applicata, i quali fanno anche gl'ingegneri.

Ma ci sono delle cattedre di matematica pura, di matematica e fisica teoretica, che esigono degli scienziati di primo ordine. Come saranno pagati questi?

Mentrechè il professore di matematica applicata che può esercitare la professione d'ingegnere, può nell'esercizio della sua professione ottenere quei maggiori compensi, che mancano al suo collega, dedicato all'insegnamento teorico, il quale non potrà contare che sul solo suo stipendio, e su quel poco di tasse che gli potranno dare il mediocre numero di studenti, che frequentano la sua scuola. Ciò non parmi nè giusto, nè opportuno.

Ora, a questa sproporzione io credo che sia assolutamente necessario di provvedere e di rimediare se si voglia, che in tutte le Facoltà, in tutte le Università, specialmente nelle più importanti, si possano attirare dei professori valenti; altrimenti avrete delle mediocrità, perchè ad eccezione del valente professionista, nessun altro scienziato di grande valore sarà incoraggiato a dedicarsi al pubblico insegnamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. L'osservazione che ha fatto l'onorevole Cavalletto in sé stessa è giusta, ed è vera: ma la difficoltà consiste nel rimedio. E come potrebbe ripararsi al danno? Elevando la tassa degli scarsi scolari che vanno a quei corsi? Ma ciò sarebbe distruggerli: obbligando altri studenti a frequentare quei corsi? Ma questo sarebbe un aggravarne le condizioni.

Veramente qui vi è un problema che non si risolve.

Bonghi. Si risolve, ed è risoluto altrove.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Non si risolve. Dal momento che la Camera ha già stabilito che si debbano pagare tasse d'iscrizione ai singoli corsi, queste costituiranno un cumulo proporzionale al numero degli studenti. E qui non c'è dubbio! Bisogna che sia così.

Ma l'onorevole Cavalletto ha pure ragione; ed io son disposto ad ammettere che quando dovrà determinarsi il modo dell'esame di laurea, il regolamento provveda a che coloro, i quali aspirano al supremo grado accademico, debbano avere frequentato anche taluno dei corsi di lettere e di filosofia. Io ne sarei lieto: ma la è questione di regolamento. Nè dobbiamo noi, per non pregiudicare l'autonomia didattica, mettere questo nella legge.

I regolamenti appartengono di diritto alle sin-

gole Università ed alle singole Facoltà, e queste potranno, dovranno e vorranno provvedere con essi al proprio decoro.

I professori, che insegnano filosofia ne sanno il proverbio: "povera e nuda vai filosofia!", hanno è vero, uno scarso numero di studenti. Ma come accrescerlo? A ciò non deve provvedere la legge; sarebbe ingusto elevare a questi soli professori lo stipendio. I professori di altissima fama sapranno accrescersi lo scarso *minerval*, perchè alle loro lezioni accorreranno non soltanto i discenti, ma anche i dottori e tutti coloro che sentono il dovere di accrescere la propria cultura.

Noi abbiamo aperte le porte dell'Università a chiunque voglia entrarvi. E a meno che non si dicesse: tutte le tasse d'iscrizione formeranno una massa e questa poi sarà divisa fra tutti i professori, (la qual cosa sarebbe ingiustissima) io non saprei immaginare modo a provvedere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. A me pare che si potrebbe rimediare in una maniera abbastanza semplice, cioè collo stabilire che queste tasse per una metà vadano ai rispettivi professori insegnanti e per l'altra metà siano cumulate e poi divise fra tutti i professori non esercenti professioni, perchè del loro esercizio professionale traggono giornalmente non poco vantaggio e spesse volte per questo vantaggio trascurano anche la scuola.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi per un fatto personale; la prego d'indicare il fatto personale.

Bonghi. È questo il fatto personale. Io ho dato tre soluzioni di un problema che il ministro dichiara insolubile. Ora, se in questa Camera c'è ancora discussione, bisogna, che il ministro provi come nessuna delle mie tre soluzioni sia possibile. Allora vedremo se il problema possa o no risolversi; ma altrimenti il ministro non può avere il diritto di fare quella affermazione.

Presidente. Allora faccia lei una proposta.

Bonghi. Ecco: manderò al banco della presidenza la proposta che la Camera inviti la Commissione a presentare domani un articolo che risolva il problema che si vuol dichiarare insolubile.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica, propone che si debba fare una proposta!

Presidente. Propone dunque una sospensiva?

Bonghi. No; si vada pure avanti, ma ...

Presidente. Propone però che l'articolo sia rimesso in esame dalla Commissione?

Bonghi. No. Non è necessario che quella soluzione sia compresa in questo articolo.

Presidente. Allora bisogna che ella mandi una proposta scritta.

Bonghi. Lo farò.

Presidente. Intanto potremo passare ai voti poichè l'onorevole Bonghi non propone la sospensiva su quest'articolo.

Curioni. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che?

Curioni. Sull'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Curioni. All'articolo 23 abbiamo già stabilito che devono essere pagate le tasse d'iscrizione ai singoli corsi universitari; ora anche a me pare giusto quanto diceva l'onorevole Bonghi, che non sia più il caso di parlare, nell'articolo che discutiamo, di corsi pratici, di corsi clinici. Per conseguenza io proporrei un semplice emendamento che sarebbe questo:

“ Le tasse d'iscrizione, di cui all'articolo 23 andranno a favore dei relativi insegnanti. ”

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Sarebbe giusto quello che dice l'onorevole Curioni se non fosse facile dimostrare che ciò che è stato scritto nell'articolo 23, non costituisce un pleonasma, una ripetizione inutile di quello che si legge nell'articolo 30. Difatti le Università sono aperte a chiechesia; ma tutti coloro cui sta a cuore lo accrescere la propria cultura, frequentando i corsi, dovranno pagare la tassa d'iscrizione.

Nell'articolo 30 si parla invece delle tasse che debbono esser pagate da coloro che s'immatricolano e che naturalmente hanno un obbietto professionale; e si dispone che le tasse d'immatricolazione si versano allo Stato; le tasse d'iscrizione ai corsi si pagano ai professori, ecc.

Dunque raddoppiamento d'idee non c'è: c'è una determinazione più ristretta e precisa in ordine alle tasse e a chi le paga.

Presidente. Dunque verremo ai voti.

All'articolo 30 diventato 27, sono proposti diversi emendamenti. Uno è della Commissione e consiste nel surrogare alle parole “ agli esercizi pratici ” le altre “ ai corsi pratici; ” un altro emendamento è dell'onorevole Bonghi e consisterebbe nel sopprimere le parole “ orali ed agli esercizi pratici e clinici. ”

Poi v'è un altro emendamento aggiuntivo o un ultimo capoverso dell'onorevole Bonghi, del tenore seguente:

“ Non è lecito ai professori di diritto o di

medicina di fare i medici curanti o esercitare l'avvocatura. ”

Ora prego la Commissione di voler esprimere il suo avviso su queste proposte.

Berio, relatore. La Commissione non può accettare nè l'uno nè l'altro di questi emendamenti.

Bonghi. Così, senza ragione?...

Presidente. Onorevole Bonghi, non posso chiedere altro al relatore.

Bonghi. Allora va bene. (*Si ride*)

Presidente. La Commissione ha dichiarato che non accetta i due emendamenti dell'onorevole Bonghi.

Il ministro non li accetta neppure...

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Non li accetto.

Bonghi. Mantengo le mie obiezioni e ritiro gli emendamenti. (*Si ride*)

Presidente. Ritirati i due emendamenti dell'onorevole Bonghi, non rimane che l'emendamento proposto dalla Commissione: vale a dire di sopprimere le parole...

Curioni. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che? Siamo in votazione, onorevole Curioni.

Curioni. C'è un mio emendamento.

Umana. C'è anche un emendamento mio.

Presidente. Hanno ragione. Ne ho oramai tanti, in diverse forme, che è difficile tenerli tutti sott'occhio. Poichè, nonostante le mie preghiere e la disposizione tassativa del regolamento, i miei onorevoli colleghi non vogliono avere la compiacenza di mandare le loro proposte il giorno avanti, perchè possano essere stampate, secondo che il regolamento prescrive.

Ora di queste proposte me ne trovo davanti altre tre. (*Si ride*)

Lazzaro (della Commissione). È inutile! Non si procede così.

Voci. Ha ragione.

Presidente. Una di queste proposte è che si dica: “ Le tasse d'iscrizione, di cui all'articolo 23, andranno a favore dei relativi insegnanti. ”

Mi pare che sia la modificazione che voleva l'onorevole Bonghi, a un dipresso. (*Pausa*)

Non so di chi sia quest'emendamento, poichè è nemmeno firmato. (*ilarità*)

C'è poi un emendamento dell'onorevole Umana al terzo capoverso dell'articolo 30, in questi termini: “ Le tasse d'iscrizione ai corsi orali, pratici e clinici determinate nella tabella G, andranno a favore dei relativi insegnanti.

“ Le tasse dovute per gli esercizi pratici nei

laboratori, previste dall'articolo 29, andranno ad accrescere la dotazione dei relativi Istituti. »

Finalmente la Commissione propone un'aggiunta, che ho già letta.

Cavalletto. Scusi, onorevole presidente, ho mandato anch'io un emendamento.

Presidente. O sentano! Mi pare che converrà sospendere anche questo articolo. Tutto ciò pare fatto opposta per imbarazzare una mente ben più vasta della mia.

Lazzaro. (*Della Commissione*) Nè la Commissione può dare il suo parere. (*Rumori*)

Presidente. Ma c'è una disposizione tassativa del regolamento. L'onorevole Cavalletto propone adesso che si dica così:

“ Le tasse d'iscrizione andranno per metà a favore dei rispettivi insegnanti, e per l'altra metà in giusta misura a tutti gli insegnanti. ” (*Interruzione*)

Ognuno faccia il suo dovere. La Commissione dia il suo parere; il mio dovere è quello di mettere a partito le proposte.

Berio, relatore. Onorevole presidente, è arrivato un quarto ed un quinto emendamento, e la Commissione, in questo momento, non è proprio in grado di darne il suo parere, se non si ritira un momento per esaminarli. (*Rumori*)

Presidente. La seduta è sospesa per dieci minuti.

(*La seduta è sospesa alle ore 2, 40 e ripresa alle 3*).

Presidente. Si riprende la seduta.

(*Parecchi deputati stanno nell'emiciclo*).

Prego gli onorevoli deputati di recarsi ai loro posti.

Prego l'onorevole relatore di voler dire l'avviso della Commissione intorno ai vari emendamenti che le sono stati rimessi.

Berio, relatore. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Bonghi col quale egli vorrebbe che si studiasse un articolo aggiuntivo per trovar modo di compensare i professori delle Facoltà di scienze e lettere del minore profitto che avrebbero dalle tasse d'iscrizione. La Commissione, e nella sua relazione e nel discorso che il relatore in suo nome fece nella discussione generale, ha dato le ragioni per le quali le tasse debbono essere devolute a ciascuno degli insegnanti.

Coloro i quali per propria elezione scelgono l'insegnamento di uno speciale ramo di scienza, debbono adattarsi alle conseguenze della loro

scelta; e noi non dobbiamo rimediare con aumenti artificiali di tasse a ciò che è una conseguenza naturale di un atto libero della volontà altrui.

L'onorevole Umana e l'onorevole Curioni presentano due emendamenti, i quali sarebbero accettabili, se non vi fossero già disposizioni corrispondenti nella legge.

Ciò che la Commissione ha scritto nell'articolo 29 o 30 nell'ultimo capoverso, corrisponde perfettamente alle idee espresse dagli onorevoli Umana e Curioni.

In quanto all'emendamento dell'onorevole Cavalletto, la Commissione è dolente di non poterlo accettare, in quantochè essa non trova giusto di distribuire ad altri professori le tasse di iscrizione che sono guadagnate da ciascuno degli insegnanti. La differenza, lo ripeto, consiste nella natura della scienza che ciascuno insegna, ed a questo non c'è che un rimedio, quello che accennava il ministro, che cioè nel regolamento per determinare le materie prescritte all'esame di Stato si possano trovare dei temperamenti atti a soddisfare i desideri dell'onorevole Cavalletto, e dell'onorevole Bonghi. Ma questa è una questione della quale si parlerà in seguito.

Non possiamo quindi accettare l'emendamento dell'onorevole Cavalletto, e la Commissione persiste per conseguenza nella sua proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertani, presidente della Commissione.

Bertani. (*Presidente della Commissione*) La Commissione ha dato parecchie e sufficienti prove di arrendevolezza per tutte le osservazioni, per tutti gli emendamenti che finora sono stati proposti; ma ormai con questo metodo essa si troverebbe in imbarazzo, se non dichiarasse, come ora dichiara, che non si occuperà di nessun emendamento che non sia stato presentato in tempo e stampato. (*Benissimo!*)

Presidente. Ed è per questo che io do lettura dell'articolo 65 del regolamento: “ Quando una discussione dura più tornate; (e mi pare che questo sia il caso) (*ilarità*) gli emendamenti si stampano e si distribuiscono. ” Dunque la Commissione fa appello a questo articolo del regolamento; ed io prego la Camera a conformarsi a questo invito della Commissione, che del resto viene dopo le mie ripetute esortazioni fatte nelle sedute passate.

Bonghi. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

Presidente. Do facoltà all'onorevole Bonghi di parlare per un richiamo al regolamento.

Bonghi. Chiedo all'onorevole presidente se la Commissione sia essa pure soggetta a questa disposizione che impone agli altri. (*Si ride*)

Presidente. Non c'è nessun privilegio, nessuna eccezione. La Commissione presenterà in tempo le sue proposte salvochè non siano rese necessarie dal corso della discussione.

Bonghi. Allora potremmo differirne la discussione al giorno dopo.

Presidente. Questo lo vedremo, onorevole Bonghi. Ella potrà allora proporre la sospensiva.

Bonghi. Ma io avrei già proposta questa sospensiva, che cioè, in seguito a quanto ha detto l'onorevole Bertani, si differisca fino a domani la votazione sull'emendamento della Commissione, perchè sia stampato.

Presidente. Ella propone dunque una sospensiva: cioè che si differisca fino a domani la discussione di questa proposta?

Bonghi. Io non propongo nulla. Intendo di stare al regolamento, come è stato letto.

Presidente. Permetta. Il regolamento è quale io l'ho letto. Ma se dobbiamo seguire la stretta osservanza del regolamento, mi atterrò ad un'altra prescrizione, ed è questa, che sopra qualunque emendamento, che la Commissione *a priori* non accetti, non si potrà aprire discussione, dopo che il proponente l'abbia soltanto svolto. Questo è l'articolo 64:

“ Sopra un emendamento respinto dalla Commissione, non può incominciare nessuna discussione se non è chiesta da più di 15 deputati; qualora sia così chiesta, l'autore può esporre i motivi del suo emendamento, la Commissione può rispondere; dopo di che il presidente interroga la Camera se vuole che la discussione continui. „

Dunque gli oratori avranno facoltà di svolgere tutte le loro proposte; ma la Camera non potrà, a meno che non lo voglia espressamente, discutere intorno alle medesime.

Io uso della maggior larghezza e della maggior tolleranza; ma li prego di aiutarmi e di attenersi un po' al regolamento.

Quando l'onorevole Bonghi fa la proposta che sia differita la discussione fino a domani intorno alla sua mozione di aggiunta all'articolo 30 che egli ha già svolta, io dovrei chiedere alla Camera se vuole che la discussione continui su quella mozione, e ciò per l'articolo 64 del regolamento.

Ha capito, onorevole Bonghi, quanto ho detto a proposito del suo richiamo al regolamento?

Parmi dunque che potremo venire ai voti.

Onorevole Bonghi mantiene o ritira la sua mozione?

Bonghi. Ritiro tutto; già non c'è sugo.

Presidente. Onorevole Umana, mantiene o ritira il suo emendamento?

Umana. Lo ritiro.

Presidente. Onorevole Curioni mantiene o ritira il suo emendamento?

Curioni. Lo ritiro.

Presidente. Onorevole Cavalletto mantiene o ritira il suo emendamento?

Cavalletto. Io debbo dichiarare che non credo minutamente di aver proposto alcuna cosa ingiusta come è sembrato al relatore.

È difficile improvvisare un'emendamento pienamente accettabile sopra una materia come questa assai complessa e delicata. Ma facendo la mia proposta ritengo di aver soddisfatto al mio dovere e spiaceci che la Commissione non abbia soddisfatto alla mia mozione non curando di provvedere alla ingiusta sproporzione cui dovevasi ripartire.

Presidente. Porrò a partito l'emendamento che la Commissione propone, cioè, che invece di dire “ ai corsi orali ed agli esercizi pratici e clinici, „ si dica: “ ai corsi orali ed ai corsi pratici e clinici. „

(*È approvato.*)

Pongo a partito l'articolo 30, ora 27, così emendato:

“ Saranno versate nelle casse del Tesoro le tasse per gli esami di Stato.

“ Le tasse d'immatricolazione saranno devolute a favore dell'Università ed Istituto, o divise negli anni per i quali dura il corso.

“ Le tasse d'iscrizione ai corsi orali ed ai corsi pratici e clinici, andranno a favore dei relativi insignanti. „

(*È approvato.*)

Ora, come la Camera ricorda, ieri fu lasciata sospesa la votazione, non la discussione (fu discusso lungamente) dell'articolo 28, che ora diviene 25. Ne fu approvata una parte, cioè, fu approvata la tabella *E*, che diviene *D*, che dall'articolo stesso dipende.

La Commissione ha riferito intorno agli emendamenti degli onorevoli Dini Ulisse e Cavalletto, tenendo conto in questa formula delle due proposte.

Or pongo a partito l'articolo 25 che rileggo:

“ Chiunque domanda di essere iscritto come

studente regolare all'Università od Istituto di istruzione superiore dovrà:

“ 1° presentare il diploma di licenza liceale;

“ 2° pagare la tassa d'immatricolazione secondo l'annessa tabella D.

“ Gli aspiranti alla professione di ingegnere ed a quelle altre professioni che verranno determinate nel regolamento generale per la esecuzione di questa legge, in mancanza della licenza liceale, potranno presentare la licenza della Sezione fisico-matematica dello Istituto tecnico.

“ L'ammissione ai corsi di ostetricia, farmacia, agraria e veterinaria, oltre che sulla presentazione della licenza liceale, potrà essere accordata colle norme che verranno determinate nel suddetto regolamento generale. ”

(È approvato.)

Ora l'onorevole Corleo propone un articolo aggiuntivo che prenderebbe il n° 23.

“ La dispensa dalle tasse dovute alle Università e dalle tasse d'iscrizione ai corsi, ove concorrano i requisiti voluti dall'articolo 123 della legge 13 novembre 1859, sarà accordata con le norme che stabilirà il collegio dei professori nel regolamento universitario.

“ La dispensa dalle tasse dovute allo Stato, ove pure concorrano i suddetti requisiti, sarà accordata dal ministro della istruzione pubblica con le norme che si stabiliranno nel regolamento generale per l'esecuzione di questa legge. ”

Domando se questo articolo aggiuntivo sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Corleo ha facoltà di svolgerlo.

Corleo. Farò una brevissima osservazione che basterà come spiegazione allo articolo aggiuntivo che io propongo.

Nell'articolo 123 della legge sull'istruzione superiore è detto, che saranno dispensati dalle tasse d'immatricolazione e d'iscrizione ai corsi gli studenti, i quali provino di non essere in grado di pagarli, e che sono segnalati per diligenza negli studii e per buona condotta.

Però lo stesso articolo 123 dà al ministro la facoltà di dispensare questi giovani dalle tasse, udito il parere del rettore dell'Università.

Ora, siccome noi abbiamo nei precedenti articoli stabilito che le tasse d'immatricolazione vanno a favore delle Università, e le tasse d'iscrizione a favore dei professori, non mi sembra giusto che

rimanga l'articolo 123 ora accennato in questo senso, che il ministro debba dispensare da tasse che non sono dovute più allo Stato, ma alle Università ed ai professori.

Invece vi sono delle altre tasse, che veramente spettano allo Stato, come quelle per gli esami di Stato, e per queste io comprendo bene che la dispensa appartenga al ministro.

Perciò è necessario di modificare l'articolo 123 della legge 1859, come io ho proposto, cioè, dando al collegio dei professori il diritto di stabilire nel regolamento universitario le norme per dispensare i giovani da queste tasse, quando concorrono i requisiti voluti dallo stesso articolo 123 come dall'altra parte ho detto che deve rimanere al ministro il diritto di dispensare dalle tasse, che sono dovute allo Stato, e che le norme relative saranno stabilite nel regolamento generale che sarà fatto per l'esecuzione di questa legge.

Così ho date le spiegazioni dell'articolo aggiuntivo che io propongo; perchè altrimenti l'articolo 123 della legge del 1850 resterebbe in vigore, mentre ora non avrebbe più ragione di essere quala si trova; e bisogna perciò modificarlo.

Presidente. Ora, secondo l'articolo 64 del regolamento, chiedo alla Commissione il suo avviso intorno all'aggiunta dell'onorevole Corleo.

Berio, relatore. Onorevole presidente, la Commissione ritiene che per quanto riflette le Università il diritto di dispensare dalle tasse non fosse necessario di iscriverlo in questa legge, perchè le Università sono padrone di concedere tutte quelle dispense che credono necessarie al buon andamento degli studi nelle loro provincie.

Per quanto riflette il Governo era anche meno necessario di fare questa dichiarazione.

Ad ogni modo la Commissione non crede di dover respingere un maggiore schiarimento alle disposizioni vigenti della legge; quindi accetterebbe questo articolo aggiuntivo, per quanto non lo riconosca strettamente necessario.

Presidente. Onorevole ministro lo accetta?

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Consento nel parere della Commissione.

Presidente. In conseguenza, nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Corleo, accettato dalla Commissione e dal Ministero.

Lo rileggo:

“ La dispensa dalle tasse dovute alle Università e dalle tasse d'iscrizione ai corsi, ove concorrano i requisiti voluti dall'articolo 123 della legge 13 novembre 1859, sarà accordata con le norme che

tabilirà il collegio dei professori nel regolamento universitario.

“ La dispensa delle tasse dovute allo Stato, ove pure concorrano i suddetti requisiti, sarà accordata dal ministro della istruzione pubblica con le norme che si stabiliranno nel regolamento generale per l'esecuzione di questa legge. ”

(È approvato.)

Questo diventerà l'articolo 28.

Passiamo all'articolo 31, che diventa 29. Ne do lettura:

“ È in facoltà dello studente di regolare l'ordine delle materie del proprio corso universitario o d'Istituto superiore. ”

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bonghi. Dirò soltanto due parole.

Codesta disposizione è vecchia nella legislazione nostra; ma così nella legislazione nostra come in quella germanica da cui è attinta, è accompagnata da un'altra, cioè che le Facoltà hanno l'obbligo di pubblicare in principio d'anno l'ordine degli studi, che non è una prescrizione che si dà agli studenti, ma una guida, un consiglio perchè lo studente sappia quale sia il miglior modo di seguire gli studi, uniformandovisi o no, secondo che gli piacerà.

Sicchè io crederei che l'articolo potrebbe essere completato con un'aggiunta in cui si dicesse, che le Facoltà hanno l'obbligo di pubblicare al principio di ogni anno l'ordine di studi che esse crederanno migliore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Ho piacere che l'onorevole Bonghi riconosca almeno buona la presente disposizione, e ricordi che già esistesse nella legge Casati. Però, come la Camera, nella legge Casati restò lettera morta per una disposizione di legge successiva, ed oggi la si rimette qui.

In quanto alla seconda parte, dirò che questo è compito delle Facoltà, le quali lo adempiranno di certo, nè si potrebbe esprimerlo per legge, senza ferire l'autonomia didattica già votata.

Presidente. Onorevole Bonghi, mantiene la sua proposta, o la ritira?

Bonghi. Farò un'osservazione.

Non è stata abrogata la disposizione della legge Casati, quantunque un regolamento del Matteucci l'avesse messa da parte. L'onorevole ministro riconosce che le Facoltà hanno l'obbligo

da me detto; ma aggiunge che lo adempiranno di certo.

Ora, l'onorevole ministro avverta, se non altro, che dall'annuario di Roma si vede che la sola Facoltà che lo ha fatto è quella di legge, e le altre, che avevano obbligo di farlo, da parecchi anni, sette od otto, non l'hanno fatto mai, perchè vi è una naturale negligenza negli uomini, alla quale bisogna riparare.

E quello che è accaduto a Roma accade quasi dappertutto. Cosicchè io crederei utile che fosse aggiunta questa prescrizione, e non ci affidassimo soltanto alla diligenza delle Facoltà; dappoichè, quando le Facoltà negligessero questo, non essendovi più il regolamento generale del Governo, nè le Facoltà dandosene pensiero, gli studenti rischierebbero di rimanere senza veruna guida, nè dello Stato, nè delle Facoltà.

Questo è il fatto; poi fate come volete.

Presidente. Dunque verremo ai voti.

Non essendomi stata presentata alcuna proposta, pongo a partito l'articolo 31, ora 29, nel testo che rileggo.

“ È in facoltà dello studente di regolare l'ordine delle materie del proprio corso universitario o d'Istituto superiore. ”

(È approvato.)

“ **CAPO V. — Degli esami.** — Art. 32, ora 30. Le Facoltà hanno diritto di conferire la laurea. Essa sarà una sola per ogni Facoltà.

“ La laurea attesta la capacità scientifica del laureato, e gli conferisce il grado accademico di dottore.

“ I candidati all'esame di laurea dovranno pagare la tassa stabilita dall'annessa tabella F. ”

Ora, prima che la discussione incominci, avvertito la Camera che la Commissione propone che sia soppresso l'inciso «Essa sarà una sola per ogni Facoltà. »

Poi avvertito che la tabella F, per la soppressione di una di queste tabelle, diventa tabella G; ed è la seguente: — *Tassa per l'esame di laurea.*

Facoltà di legge	L. 200
” di medicina	” 200
” di scienze matematiche, fisiche e naturali „	200
” di filosofia e lettere „	200

Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini Ulisse.

Dini Ulisse. Debbo fare una semplice domanda alla Commissione.

Non è detto qui se le tasse d'esame stabilite con

questa tabella vanno a vantaggio dello Stato, o delle Università, alle quali però io credo che dovrebbero andare, anche secondo il primitivo disegno del ministro.

Se questo è anche il concetto della Commissione mi parrebbe bene che lo si dichiarasse in qualche modo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

Spirito. Onorevoli colleghi! Vi parrà soverchio ardimento il mio sorgere a discutere su questa legge, per la quale certo abbisognano speciali cognizioni; ed io penserei lo stesso, se una legge siffatta interessasse soltanto la scienza e gli scienziati. Allora non oserei parlare: questi alti interessi hanno qui ben altri difensori. Ma questa legge interessa in sommo grado la gioventù tutta quanta; ed interessa i padri di famiglia forse anche più della gioventù stessa. Ed allora a me pare che posta da voi essermi consentito di parlare, dappoiché la mia parola sarà a favore di cotesti più modesti interessi, ma pure importantissimi anch'essi. La mia voce sarà come un'eco lontana sebbene non lontanissima, dalla mia vita di studente.

Nell'animo mio si son riprodotte le inquietudini di molti intorno al sistema degli esami, che si propone dal ministro, d'accordo con la Commissione. Il ministro con un articolo della legge aveva dichiarati aboliti gli esami speciali. La Commissione ha soppresso questo articolo, ma non per questo essa ha ristabilito gli esami speciali. Essa ha dichiarato anzi nella sua relazione, che gli esami speciali sono aboliti; che gli esami speciali sono dannosi, che per lo meno sono inutili.

Ma, impensierita forse della gravità di questa disposizione, di questa novità, esse ha detto nella stessa sua relazione: non è però vietato alle Facoltà d'istituire esami speciali, per quegli studenti che li desiderino.

Ora io domando: è egli possibile che quest'istituzione degli esami speciali possa rivivere per desiderio degli studenti?

Ognuno di voi risponderà, che gli studenti possono chiedere che voi aboliate quell'unico esame che ancora resta, ma nessuno studente verrà mai a chiedere a voi o alle Facoltà che siano ristabiliti gli esami che voi sopprimete.

O forse questi esami speciali saranno essi forse istituiti dalle Facoltà nell'interesse loro, nell'interesse della gioventù, nell'interesse della coltura del paese?

No le Facoltà non ne avranno la forza; ormai

le Facoltà ed i professori sono assai deboli innanzi agli studenti forti di numero e forti di ardimento. Questa forza di imporre esami, che una legge abolisce o esplicitamente o implicitamente, le Università non l'avranno mai più. E non l'avranno per un'altra ragione. Voi avete detto e ripetuto nella vostra legge, che queste Università, così come saranno costituite, autonome, saranno fra loro in una gara, la quale le renderà ognora più fiorenti, ed io comprendo la gara del sapere, dell'insegnare, dell'apprendere; ma io credo, o signori, che se questa gara ci sarà, accanto ad essa ne sorgerà anche un'altra, non egualmente utile, non egualmente nobile, ed è quella, cui voi stessi avete dato un'altro nome: *concorrenza*, più che gara, più che emulazione.

Le Università, così come sono costituite dalla presente legge, hanno un interesse massimo a prendersi ciascuna il maggior numero di studenti, a strapparli a vicenda; e, per prenderseli e strapparseli a vicenda, ci è un modo che è il più efficace: quello di prodigare ad essi le maggiori facilitazioni, le maggiori blandizie; e non sarà certo una facilitazione, non sarà certo una blandizia per gli studenti istituire esami, che una legge ha dichiarati aboliti, sia pure implicitamente. E allora, detto o non detto che gli esami speciali siano aboliti, essi non rinasceranno più.

Ciò posto, noi abbiamo il dovere di domandare: sarà ciò un bene, sarà un male? che cosa avverrà della nostra gioventù studiosa, quando noi anderemo innanzi con una misura così radicale, come quella che ci si propone? Noi dobbiamo domandare ancora un'altra cosa: perchè ci si propone questa misura così radicale, così nuova, così contraria ai nostri usi, alle nostre tradizioni?

Si dice che, visto il decadimento dei nostri studi, bisogna rialzarli; e si è detto e ripetuto nella relazione ministeriale, ed in quella della Commissione parlamentare, che il sistema degli esami che c'è stato finora non è stato l'ultima causa di questo decadimento degli studi. Ma di quale decadimento intendete parlare? Del decadimento della scienza? dello scarso numero degli scienziati? Ed io allora dovrei ripetere ciò che altri tanto dottamente ha detto alla Camera, che cioè non vi è regolamento, non vi è legge, non vi è governo, che possano da questo punto di vista efficacemente contribuire a rialzare gli studi, cioè a dire, per dare un grande sviluppo alla scienza ed aumentare il numero degli scienziati.

Vi è un altro decadimento, ed è quello della generale coltura scientifica del paese.

Ed anche in questa parte l'azione del Governo

e delle leggi, può essere assai minore di quello che si crede.

Però, in questa parte, bisogna riconoscerlo, è maggiore l'efficacia delle disposizioni d'una legge e dell'azione del governo. Qual'è il decadimento che noi osserviamo e deploriamo? Non è tanto il secondo, osignori, quanto il primo, cioè quello nel quale meno possono l'efficacia d'una legge o l'azione del governo.

Dire che le condizioni della istruzione pubblica, per ciò che riguarda la coltura generale del paese, abbisognino di tutte le vostre cure, questo io posso ammetterlo, ma soltanto in questo senso: che il patriottismo nostro c'imponga di rialzare gli studi sempre più, anche quando siano giunti ad un livello altissimo.

Ma io non potrei ammetterlo nel senso, che questa coltura generale del paese sia davvero così bassa, come alcuno dice.

Ora, se il nostro patriottismo sente questo bisogno di rialzare sempre più il livello della coltura generale del paese, noi dobbiamo vedere quali sieno le cause del decadimento, quale che esso sia, per riconoscere se le misure e i provvedimenti che si propongono, siano i più adatti per poterlo togliere.

Onorevoli colleghi, da secoli il popolo italiano ha avuto l'idea della ricostituzione della sua nazionalità; ma quest'idea, che prima era sorta in pochissime grandi intelligenze, e faceva battere pochissimi cuori di patrioti, quest'idea a poco a poco cominciò ad illuminare tutte le menti, cominciò a far battere i cuori di tutti.

Or, se fino al 1860 si studiò forse con maggiore ardore, a me è parso sempre che si studiasse così appunto perchè quell'idea era diventata allora l'ideale di tutte le menti, il sentimento di tutti i cuori.

Intorno a questo ideale si raccoglievano tutte le forze vive della nazione. Per esso si pensava, si cospirava, si soffriva, si combatteva, si studiava.

Ricordo che nei primi giorni della discussione generale sopra questa legge un simpatico oratore disse che nelle provincie napoletane i patrioti non uscirono che dalle poche scuole dei Pisanelli, dei Mancini, dei De Sanctis, dei Savarese. Niente di più inesatto, niente di più ingiusto, o signori. Allora il patriottismo era come una fiumana immensa che tutto invadeva, tutto trascinava. Io, che fui, degli avvenimenti di quell'epoca in quelle contrade, testimone, ed un poco, se volete, anche attore, io posso affermare, ed anche l'onorevole Branca, potrebbe farmene testimonianza, che financo nelle scuole dei Gesuiti ferveva lo spirito patriottico di

una gioventù studiosa e rivoluzionaria nello stesso tempo. Questo, a me pare, era ciò che a quell'epoca faceva studiare con maggiore affetto, con maggiore tenacità. Se poi, raggiunto questo ideale, c'è stato un po' di sosta, a me pare cosa naturale, perchè a ciò arrivammo mercè una rivoluzione, la quale, uscita dal campo del pensiero, entrò in quello dell'azione e trasse con sé tutta la nazione, agitandone le menti e commuovendone gli animi.

È naturale quindi che la gioventù fosse distratta dai suoi studi.

È vero, o signori, che questo periodo rivoluzionario è ormai cessato, ma bisogna ancora riconoscere un'altra cosa: che se è cessata la nostra rivoluzione, è rimasto nondimeno un certo spirito di agitazione, tanto malsano, quanto era salutare l'altra; e questo anche contribuisce a togliere agli spiriti quella calma e quella serenità, che sono condizioni indispensabili dei buoni e forti studi.

Io vorrei dire, se ne avessi l'autorità: cessi anche questo spirito d'agitazione, sostituiamo ad esso la leale discussione e la legittima aspirazione di giungere al governo del paese, ciascuno con le proprie idee, ma tutti con le istituzioni, che il paese ha date a se stesso. Ed allora ritornerà negli spiriti quella calma e quella serenità, che sono necessarie alle meditazioni scientifiche.

I nostri studi ora son fatti con minore ardore e sono insufficienti, se non altro, al desiderio nostro. Ebbene, questo può essere effetto di altre cause ancora. Può esser colpa della gioventù studiosa; può essere anche colpa del corpo insegnante dei professori italiani. Io credo, signori, che queste colpe ci sieno tutt'e due.

So bene che ci sono dei professori celebri, dei professori di un immenso valore, ma sono pochi. Sono come dei fari luminosi messi a tale distanza, che l'uno non arriva a rischiarare l'altro. Sono così pochi, che non si può dire che abbiamo un corpo di professori, il quale sia, come noi lo vorremmo, all'altezza degli studi. E questo corpo di professori perchè mai non è, nel suo insieme, nel suo complesso, a quella altezza, dove lo vorremmo?

Il nostro paese, che, come diceva ieri l'onorevole Bonghi, pare destinato dalla provvidenza a non essere un paese di professori, dà esso, può dare agli studi superiori tanti insegnanti, quanti ne occorrerebbero per tutte le Università italiane? Ed allora, o signori, conveniamo che quel che si è detto più volte (e lo si è detto anche in questa Camera, la quale non ha mai avuto forza sufficiente per risolvere il non arduo problema) è vero: le Università nostre sono troppe. Ed è

questa una delle cause più potenti, per le quali gli studi scientifici del nostro paese non saliranno al livello che pur dovrebbero raggiungere. E se questa legge, che prima si presentava assai minacciosa ed ora per la discussione della Camera si è alquanto migliorata, ha ancora qualche cosa che preoccupa, ed è questa: che perpetuerà la vita anche delle più piccole nostre Università.

Alcuni si sono impensieriti che le Università minori per effetto di questa legge possano scomparire: no, il timore, che per me sarebbe speranza, non è giusto. Questa legge farà vivere anche le più misere Università sebbene in uno stato di malsania, di mummificazione, direi. Saranno per l'avvenire come dei cadaverini allo spirito. Saranno conservati e perpetuati, ma cadaverini sempre. Saranno impotenti a fare bene a sè stessi, ma continueranno a fare molto male alle altre Università, sottraendo loro e forza e vita.

Ed intanto il governo, che pur deve provvedere di professori tante Università, è costretto ad abbassare il livello della capacità e della dottrina degl'insegnanti, per poterne trovare in sì gran numero.

Ed è perciò che questo corpo d'insegnanti non ha, lo ripeto, nel suo complesso, il valore che dovrebbe avere. Unico rimedio dunque sarebbe stato una riduzione delle nostre Università. La Germania, che ne ha assai meno di noi, pure ritiene che anche le sue sieno troppo. E noi, che abbiamo circa *trenta* Istituti d'insegnamento superiore, dobbiamo veder perpetuato questo stato di cose, senza che nessuno abbia il coraggio di proporre la facile cura di questa malattia: la riduzione delle nostre Università. Non solo voi non avete questo coraggio, ma per uno scopo facile a comprendere proponete financo la creazione di qualche Università nuova, in danno specialmente di Napoli; e poi pretendete di provvedere a tutto, di sanar tutto, con questo semplice e mirabile specifico: cambiare il sistema dei nostri esami.

Ora vediamo un'altra cosa, se cioè questo nostro corpo insegnante, così insufficiente come è, sia reso più adatto all'alto suo compito dall'organamento dei nostri studi, in guisa tale, che esso possa compiere nel modo più largo possibile il suo dovere, e portare la maggior somma di benefici alla gioventù studiosa. Io non lo credo.

Ho qui il calendario dell'Università di Roma, dal quale ho desunto che per vacanze ufficiali e per altre consuetudinarie, ma immancabili anch'esse, un professore che voglia compiere interamente il dover suo, dal primo giorno dell'anno scolastico fino all'ultimo, non può fare che 71 lezioni, cioè

71 ore d'insegnamento sopra alcune discipline, delle quali in così breve tempo non si potrebbero insegnare neanche i prolegomeni.

Che cosa volete insegnare con 71 ore in un anno, sopra il Codice civile, sopra il Codice penale, ed uscendo dal campo della Facoltà giuridica, sulla fisiologia, a sulla terapeutica? E tutto questo quando ciascuno compia scrupolosamente il proprio dovere.

Questo è l'organamento secondo la legge, i regolamenti, le consuetudini. Ma c'è qualche cosa di peggio. Quanti sono i professori che nell'adempimento del loro ufficio si ricordano dei regolamenti e li rispettano? Corre sulle labbra di tutti la facile risposta: sono pochi. Non sappiamo tutti quanti che vi sono dei professori che fanno 15 lezioni in un anno? ed altri che ne fanno 8 appena, altri 3, altri nessuna?

Sicchè a questo modo vi sono dei professori, le cui lezioni lo Stato paga a mille lire ognuna; e altri che prendono l'intero stipendio, senza spendere un'ora sola per quella gioventù, che ad essi si affida ed in essi confida!

Anche questo, onorevoli colleghi, riconosciamolo, è una delle tante cause, per le quali i nostri studii non sono a quel livello, a cui vorremmo che fossero.

E che cosa avviene?

Credete voi che possa essere assiduo un giovane studente alla cattedra, alla quale non è assiduo il professore? Lo studente, il quale è abituato a non trovar mai o quasi mai il professore al suo posto, finisce coll'allontanarsi interamente da quella cattedra, se non dagli studii, perchè non raramente egli sentirà spegnersi a poco a poco nell'animo suo il vivo ed ardente desiderio d'imparare.

La poca assiduità dei professori porta dunque necessariamente la poca assiduità degli studenti. Ed allora avviene un fatto, che ognuno di voi ha potuto osservare. In un modo s'insegna quando il professore oggi coordina le sue idee a quelle che ha esposte ieri ed a quelle che dovrà esporre domani; in un altro modo s'insegna quando egli oggi ha dovuto già dimenticare, ciò che ebbe a trattare nella precedente lezione, dettata lungo tempo innanzi, senza che egli stesso sappia neppure quando gli tornerà comodo di ripresentarsi un'altra volta alla sua cattedra. Allora s'insegna in un altro modo, anche perchè l'uditorio che assiste non è l'uditorio della precedente lezione, come non sarà l'uditorio della lezione futura.

Il suo sarà un uditorio instabile, del quale il professore non si preoccuperà gran fatto, desideroso solo di fare una lezione a grandi linee, come suol dirsi, in forma vivace e brillante. Quella lezione forse procurerà degli applausi al professore; ma quale sarà il profitto che ne ritrarrà la gioventù studiosa?

Ben sappiamo, onorevoli colleghi, che anche oggi, ed avverrà più spesso domani, si annunziano delle lezioni a questo modo: domani Tizio parlerà sulla pena di morte; posdomani Sempronio parlerà sulla circolazione o sulla trasmissione del sangue.

Ah, non è questa la scienza che si deve insegnare, non è questa la scienza che dovrebbe imparare il giovane studente, il quale forse è venuto all'Università coll'intendimento, col proposito, che si diminuisce ogni giorno più, di assistere ad un completo svolgimento di studi, intorno ad una disciplina.

La cattedra a questo modo non è più una scuola, ma diventa un teatro; quell'uditorio non è più un uditorio di studenti, ma un pubblico di spettatori; quel docente è un attore, più che un professore, di cui potrebbe solo dirsi: *saltavit et placuit*.

Ora io domando: se queste sono, non dirò tutte le cause (me ne guarderei bene), ma le principali, delle condizioni, in cui si trovano i nostri studi; avreste potuto e dovuto provvedere, richiamando specialmente ciascuno all'adempimento del proprio dovere ed all'esatta osservanza delle leggi attuali, pur proponendo alla Camera di correggerle e migliorarle in alcune parti. Ed invece voi credete di provvedere con una legge e con un sistema di esami, che ci prepareranno un oscuro avvenire.

Gli esami speciali, che voi abolite, sono una garanzia pei professori, poichè negli esami essi veggono una riprova della bontà del loro insegnamento e del loro metodo; al contrario, quando esami speciali non ci sono, resta in una dolorosa incertezza non solo lo studente, ma lo stesso insegnante.

Sono gli esami speciali una garanzia per gli studenti, perchè per essi, se hanno studiato, l'esame è una soddisfazione ed un premio, e per quelli, che hanno studiato niente o poco, l'esame è almeno uno sprone. Ho cominciato col dire che la mia discussione potrebbe essere come un'eco, lontana sì, ma non lontanissima della mia vita di studente. Ebbene, io ricordo (e forse il mio ricordo evocherà uguali ricordi intutti voi) che, anche pei migliori miei compagni, quelli che dal primo giorno dell'anno scolastico sino all'ultimo studia-

vano indefessamente, quello studio, quando cominciava ad avvicinarsi l'epoca dell'esame, diveniva ancora più intenso, ancora più ardente, e si studiava di giorno e di notte, perchè tutti quanti, ed i migliori specialmente, intendevano bene che il giorno dell'esame doveva essere un giorno di soddisfazione, o, meglio ancora, un giorno di trionfo per essi, innanzi al pubblico che assisteva, innanzi ai loro compagni, innanzi ai loro professori!

Gli esami speciali, o signori, sono una garanzia altresì pe' padri di famiglia. Ordinariamente avviene che un povero padre di famiglia di lontana provincia manda all'Università il suo figliuolo, oggetto di tutte le sue cure, sulla cui testa egli ha raccolte tutte le sue speranze e pel quale egli fa ogni specie di sacrificii. Or quale sarà lo stato di animo di questo padre di famiglia, del quale voi vi dovete preoccupare, quando egli per anni intieri, per quattro, cinque sei anni, non saprà che cosa è avvenuto del suo figliuolo? L'esame annuale, o signori, sarà l'unica garanzia, l'unico conforto di questo povero padre: così solo egli potrà sapere se il suo figliuolo adempia o non adempia ai suoi doveri.

E quando questo padre nello stato d'incertezza in cui lo lasciò ha dovuto farsi le più care illusioni e credere che il suo figliuolo abbia adempito ai suoi doveri e corrisposto alla tenerezza paterna; e poi arriva il giorno che quel giovane cade all'esame di Stato, ed allora, per la prima volta, dimostra di non avere studiato, di aver tradito le speranze dei suoi genitori; voi avrete rovinato questo giovine e la sua famiglia, avrete messo la disperazione nell'animo di quel misero padre.

Eppure questi, mandando in terra lontana il suo figliuolo, aveva il diritto di sperare almeno nelle paterne cure, nell'assistenza e vigilanza del governo e della legge. Ed invece il giovane studente con questo disegno di legge sarà costituito in istato di intero abbandono.

Gli esami speciali sono altresì una garanzia per gli studi e per la scienza, e per due ragioni. L'esame di Stato, per quanto vogliate mutarne l'indole e la natura, sarà sempre, come diceva l'onorevole ministro, un esame che non mira che alle idoneità professionali. E quale sarà allora l'esame che miri all'interesse della scienza e degli studi? Se voi sopprimete gli esami speciali, non avete più nessuno esame nell'interesse proprio e diretto della scienza; avrete soltanto un esame di Stato, che servirà a constatare le idoneità professionali. Ma anche per un'altra ragione, ho poi detto, gli esami speciali sono una garanzia per la scienza.

Nelle grandi Università specialmente le Facoltà sono ricche d'insegnamenti sopra molteplici discipline, le quali tutte insieme costituiscono quel corpo di scienza, che nella Facoltà s'insegna. Ma tutte queste discipline possono essere soggette ad un esame di Stato?

No, voi non l'avete detto, non lo potete dire, non lo potete pretendere; quindi il vostro esame di Stato dovrà versare sopra un numero limitato di discipline.

Ed allora, ditemi un poco, onorevoli colleghi, che cosa avverrà di tutte quelle altre discipline, che pure sono tanto necessarie per l'incremento della scienza? Che cosa ne avverrà? Assai presto vedrete che le cattedre, dove s'insegnano quelle discipline, saranno disertate dagli stessi studenti, per essere poi di necessità abbandonate dagli stessi professori.

È vano credere che le cose possano andare altrimenti: quando non vanno gli studenti ad una cattedra, non avrete più cultori nè professori, di quello speciale insegnamento. E la dolorosa conseguenza di tutto ciò sarà questa, che andranno in deperimento tutte quelle discipline, le quali ora sono l'ornamento necessario e costituiscono l'incremento maggiore delle scienze. E da ciò l'altra conseguenza, che mentre voi vi aspettate, specialmente da queste Università così costituite, che sorga come una fiamma che rischiari splendidamente le condizioni intellettuali del nostro paese; io temo invece, temo assai, che non si debba di là elevare una nebbia, che a poco a poco si distenda su tutto l'orizzonte della coltura nazionale.

Io ho voluto così accennare all'utilità degli esami speciali nell'interesse dei professori, degli studenti e dei padri di famiglia, e nell'interesse altresì della scienza stessa! Ma non ho creduto con ciò nè intendo di enumerare tutti i benefici, che dagli esami speciali possono ritrarre l'insegnamento, la gioventù, il paese. Nondimeno, quel che ho detto basta, o signori, perchè comprendiate voi pure quale e quanto sia il pericolo che noi corriamo, per effetto di questa inconsulta misura.

Ma, buon Dio! di dove mai vi è venuta una così disgraziata idea? Guardiamo intorno a noi: dove è che esami speciali non se ne diano? In Francia, forse? Ma voi sapete che in Francia c'è il sistema degli esami speciali ed annuali. Nel Belgio, forse? E nel Belgio non solo c'è il medesimo sistema, ma il governo, che pure è un governo liberissimo, si crede in dovere di prodigare al giovane studente le cure più affettuose, la più assidua e vigile assistenza. Lo studente delle Università belghe per

presentarsi agli esami ha bisogno di avere un certificato di frequenza e di moralità; e quindi egli deve assiduamente frequentare la scuola. E si arriva sino a questo punto, o signori, che i regolamenti di quelle Università impongono ai rettori delle Università stesse di avvertire i padri di famiglia, quando i giovani studenti manchino per qualche tempo alla scuola.

L'Austria-Ungheria, forse, vi ha fatto nascere questa idea così peregrina? Voi sapete invece che, anche, adesso che si sono colà istituiti gli esami di Stato, si è cercato di conciliare questi con gli esami universitari. — L'America, forse? Ecco un altro paese a sistema liberalissimo, anche più che non sia il nostro. Ebbene, udite che cosa dice Hippeau nel suo libro sulla istruzione pubblica negli Stati Uniti di America: "Importanti riforme sono state proposte dai professori, per dare all'insegnamento una maggiore ampiezza e solidità. Un miglior metodo, consistente nel sostituire a'corsi generali delle lezioni più pratiche, una ripartizione più razionale dei diversi rami dell'istruzione, *infine degli esami più severi, tanto alla fine di ogni anno, quanto alla fine del quarto anno, che è quello in cui deve essere conferito il grado di dottore; tali sono i mezzi, pe' quali si spera di rialzare gli studi. . .*" (Hippeau - *L'instruction publique aux Etats-Unis*; pag. 250.)

Mentre adunque nella liberissima America si cerca d'istituire esami annuali, severi, che possano rialzare gli studii, noi aboliamo gli esami speciali! Eppure, o signori, l'America avrebbe diritto, più di noi, di non chiedere esami annuali, ai suoi studenti, perchè mentre la gioventù nostra si dedica in grandissimo numero agli studii universitari, nelle Università d'America invece sono pochissimi i giovani che arrivano fino agli studii superiori.

Sentite queste cifre e ve ne persuaderete. Nell'Università di Yale, che ha una rendita di lire 6,270,000 all'anno, vi sono 131 studenti iscritti nella Facoltà di scienze, arti e filosofia; 25 nella Facoltà di teologia; 20 nella Facoltà di diritto; 15 nella Facoltà di medicina! Nell'Università di Cambridge, d'America, collegio Harvard, vi sono 125 studenti nella Facoltà di diritto; 330 in quella di medicina. Nell'Università di New-York, 290 studenti sono iscritti nella Facoltà di medicina; 85 in quella di scienze e lettere; 11 in quella di architettura e genio civile; in quella di diritto, 25. Dovrebbe credersi per lo meno superfluo un esame annuale per questi pochi studenti, i quali, è da supporre almeno, debbono essere proprio quelli che si dedicano con ardore e fermo proposito agli

studi superiori. Eppure, avete inteso come anche a quei pochi studenti s'impongano esami severi alla fine d'ogni anno ed alla fine del corso.

Solo noi dunque vogliamo abolire gli esami speciali. — Ma, si dice, noi vogliamo seguire l'esempio della Germania. La Germania, è vero, ha questo sistema; ivi non ci sono esami speciali. Ed allora, poichè la Germania è il solo paese, dove non ci siano esami speciali, noi abbiamo il dovere d'indagare la ragione di questo fatto e cercare di comprendere perchè la mancanza di questi esami non produca colà quei danni, che produrrebbe altrove e produrrà certamente presso di noi, se la proposta del ministro o della Commissione raccoglierà la maggioranza dei nostri suffragi.

Permettetemi di farvi un'osservazione semplicissima. Qual'è il carattere del giovine tedesco, e quale è quello del giovine italiano?

Il giovine tedesco ha un carattere flemmatico, ordinato, lento; e però egli è assiduo alle lezioni e studia con indefessa costanza: egli sa che solo con lunghi e pazienti studi potrà raggiungere la meta.

Il giovine italiano invece è insofferente di ciò che senta troppo di ordine, di sistema e di disciplina; è d'ingegno pronto e svelto; sicchè, per queste sue qualità, che sono l'antitesi delle qualità del giovane tedesco, il nostro studente difficilmente è assiduo alle lezioni, se non gli s'imponga in qualche maniera l'obbligo di esserlo, se con una dolce ed amorevole violenza non gli si richiami alla mente l'adempimento del suo dovere. Di più, la svegliatezza e la prontezza d'ingegno danno al nostro studente la persuasione di potere in poco tempo compiere quegli studi che egli crede necessari, perchè possa dare con successo gli esami. E spesso, di fatto, vi riesce; ma quelle cognizioni, così apprese, sono tutt'altro che la scienza: sono appena una inverniciatura della scienza.

Ecco dunque perchè questo sistema, che in Germania non produce gravi danni, può produrne dei gravissimi presso di noi.

Ma, oltre a ciò, in Germania la mancanza di esami annuali dipende da un'altra ragione. Sentite come ne ragiona il professor Foerster. Egli dice: " Forse le carriere professionali non possono fare a meno degli esami annuali in ogni materia. „ Ora, ci è bisogno in una Camera italiana di rilevare che presso di noi i giovani studenti che si danno alle carriere professionali rappresentano il 99 per cento?

Lo stesso professor Foerster poi prosegue:

" Nell'esame di laurea, col quale si chiude la

carriera universitaria dello studente tedesco, non si tratta in prima linea di una maggiore o minore somma di dettagli, ma della maturità scientifica, della cognizione e dell'applicazione indipendente del metodo, in base a larghe cognizioni speciali. Ma per raggiungere questa meta, lo studente non deve essere disturbato nei suoi studi dal continuo ripetere e cacciare a memoria le più disparate discipline; egli deve poter già scegliere nel secondo o terzo anno di studio un argomento e trattarlo in un lavoro scientifico da presentarsi alla fine dei corsi come dissertazione di laurea. „

Dunque nel secondo e terzo anno lo studente, secondo lo spirito universitario germanico, deve abbandonare ogni altro studio, deve scegliere un argomento, sprofondarsi in quello, studiarlo da tutti i lati e presentarlo poi in una dissertazione scritta, come la dimostrazione del suo sapere, il giorno dell'esame di laurea, quando egli chiude la sua carriera universitaria.

Questo è ciò che si chiama *specialismo*.

Ieri ne ha parlato come suole l'onorevole Bonghi; mi permetta la Camera che io aggiunga una sola idea. Ammetto che lo *specialismo* possa essere buona ed utile cosa alla scienza ed agli scienziati, fuori dell'Università o dopo l'Università; ammenochè non trattisi di una Università che si occupi principalmente, come avviene in Germania, a formare degli scienziati. Ma dentro una Università italiana, lo specialismo sapete che cosa significherebbe? La distrazione dei giovani da quel complesso di studi che noi esigiamo soprattutto, e che ci dà, non il ricercatore paziente e profondo sopra una materia, od anche soltanto sopra un argomento; ma ci dà l'uomo di una larga cultura generale e di solide cognizioni scientifiche, come deve essere il professionista, pur ritenendo che forse ciò non basterebbe allo scienziato.

Ma questi da noi si forma dopo e fuori l'Università. Or poichè noi siamo in Italia e discutiamo di Università italiane, io vi dico: dobbiamo noi informare i nostri sistemi a questi sistemi alemanni, che sono contrari all'indole nostra, alle nostre abitudini ed alle nostre condizioni? Non mi pare. Se io debbo riconoscere, che in Italia si trovi un minor numero di scienziati che abbiano studiata una materia in tutta la sua profondità; ho pure il diritto di affermare che in Italia si trova, assai più che in Germania, gran numero di professionisti, i quali hanno quel largo sapere scientifico e ad un tempo quegli studi letterari, che costituiscono quella che propriamente dicesi

coltura generale di un paese, la quale nei professionisti tedeschi è più scarsa che non sia nei nostri.

Un illustre professore tedesco, il Meyer, riconosce anch'egli la verità di quanto io dico, per quanto riguarda la coltura generale di coloro che escono dalle Università germaniche: « Egli è opinione quasi generale (dice il Meyer nel suo opuscolo *Sull'avvenire delle scuole superiori in Germania*), che vi abbia dei difetti gravi o esistenti già o da temersi per l'avvenire; ma in che consistano non si è d'accordo nel dirlo, e spesse volte si esce in spiegazioni diametralmente opposte. Mentre gli uni lamentano che l'insegnamento accademico diventi sempre più superficiale o piuttosto mezzo meccanico per l'esame, anzichè fonte di viva coltura scientifica, gli altri lo accusano di perdersi in specialità erudite ed in inutili passatempi, senza occuparsi di quella coltura che al giovane potrà occorrere per la vita. Mentre da una parte si dice che la coltura degli studenti accademici diventa di giorno in giorno peggiore, da un'altra si accusano le Università di esclusivismo... »

Dunque, vedete, o signori, che un professore, il quale insegna in una Università di Germania dice che cosa sia la coltura della gioventù studiosa nel suo paese. E non è il solo: anche il Nasse, il Jolly, il Dahn ed altri si mostrano ben poco lieti delle condizioni degli studi superiori in Germania.

Ed il nostro egregio professor Gabba riporta anche alcune parole del Lasker, il quale deplora acerbamente che « le Università tedesche si sparpagliano in scuole professionali (*Fachschulen*) Queste stesse si sminuzzano in suddivisioni. Lo studente si attiene strettamente alle lezioni immediatamente utili. Chi non studia scienze naturali abbandona l'Università, senza neppur presentire le più importanti scoperte dello investigatore della natura. » Indi ripiglia il Palma: « Ai medici (tedeschi, s'intende), ai giuristi è ignoto ogni altro studio estraneo alle loro discipline. Un medico non saprebbe apprezzare retamente una semplice questione di diritto. I primi principî dell'economia politica sono stranieri ai più; la coltura storica, geografica, letteraria, politica, è scarsissima. Alcuni celebri dottori di letteratura, di storia, di diritto pubblico, raccolgono intorno a sè numerosi, ma variabili uditori; però oramai giuristi e medici non istudiano regolarmente, nè letteratura, nè filosofia, nè storia (Palma, *L'avvenire delle Università italiane, comparato a quello delle germaniche*). »

Ecco, onorevoli colleghi, la storia vera della cul-

tura in Germania, guardata da tutti i lati, mentre si vorrebbe che noi la guardassimo da un lato solo.

Ivi da moltissimi si studia con grande amore la scienza per la scienza; vi sono numerosi professori e scienziati, anche più profondi che non se ne trovino fra noi, riconosciamolo.

Ma che cosa è la coltura generale dei professionisti di Germania? Essa è inferiore alla coltura generale dei nostri professionisti, come la scienza dei nostri professori è, in generale, assai più scarsa.

Ed allora, o signori, se questo è l'effetto che produce lo *specialismo* tedesco, e se per causa di esso principalmente non vi sono colà esami annuali; dobbiamo noi abolire i nostri esami speciali, noi che non abbiamo, che non vogliamo averlo, perchè non conforme all'indole nostra, lo specialismo tedesco?

E non solo noi imitiamo questi sistemi che non sono adatti alle condizioni nostre, ma andiamo anche più in là.

In Germania ogni regolamento universitario impone allo studente l'obbligo di essere assiduo alla cattedra, e alla fine di ogni corso il giovane deve esibire i certificati di assistenza. Noi invece abbiamo detto: tutto questo non ci ha da essere, tutto questo è un legame, sono pastoie, il nostro studente è un uomo in tutto lo sviluppo delle sue facoltà fisiche ed intellettuali, esso non ha bisogno di esser guidato, di esser consigliato, di essere vigilato. Oibò; sarebbe un'offesa alla sua libertà. — Anche oggi si è proposto dall'onorevole Bonghi di aggiungersi nella legge, che ciascuna Facoltà al principio di ogni anno abbia l'obbligo di fare lo specchio dell'ordinamento dei suoi studi; e si è detto: no, non ce n'è bisogno, il nostro studente sa fare e deve fare da sè! Forse le Facoltà lo faranno; ma se non lo facessero, come spesso è accaduto, non abbiate paura, che il giovane saprà egli stesso ordinare i suoi studi.

Sono cose tanto strane codeste, che io sento il bisogno di domandare: ma in qual mondo noi viviamo? siamo sempre in Italia?

Qui il giovane inferiore ad anni 21 non è considerato in istato di piena responsabilità e capacità innanzi alla legislazione civile e penale. Innanzi alla legge elettorale, egli non ha diritto di eleggere il suo deputato; non ha diritto neanche di eleggere un consigliere comunale nel suo paesucolo. Dunque, tutta la nostra legislazione lo considera come un uomo che non è nel suo completo svolgimento delle sue facoltà intellettuali, e, più che altro, gli manca l'esperienza della vita e non sempre ha la saviezza del giudizio. Ed invece,

quando si tratta della legislazione scolastica, noi, non armonizzando questa, come dovrebbe farsi, col resto della nostra legislazione, ma mettendola in contraddizione di essa, diciamo che il giovane studente al di sotto di 21 anni non ha bisogno di nulla, non di assistenza o vigilanza, non di guida, neanche di consigli!

E sia: vi consento tutto ciò; ma tutta questa sconfinata libertà, che non voglio chiamare licenza, tutta questa libertà grandissima, che voi date allo studente, avrebbe un naturale e necessario freno negli esami speciali.

A me pare che sarebbe questo l'unico correttivo. Il giovane, che alla prova dell'esame si accorge di avere illogicamente ordinato i suoi studi, è in tempo per riparare al suo errore. E se ha studiato poco, non raramente innanzi a quella prova fallita, si ridestano in lui l'amor proprio ed il sentimento del dovere.

Ma alla fine del corso, dopo quattro o cinque o sei anni, ben rare volte si potrà riparare agli errori commessi e rifare la lunga via.

Quindi, o signori, io credo che gli esami speciali impongano per loro natura, senza bisogno di prescrizioni regolamentari, una maggiore assiduità ai giovani, e quindi un maggiore profitto negli studi.

Ma questo, che a me pare così teoricamente, mi è confermato dalla esperienza mia stessa, che anch'io sono stato studente. Ed, oltre a ciò, vi è un altro fatto, assai importante, che viene a ribadire la mia opinione, ed è l'esperienza di tutti i professori d'Italia.

Voi ben sapete la storia dei nostri esami speciali e degli esami biennali.

Un giorno saltò in mente all'onorevole Bonghi, mi pare, di abolire gli esami speciali e di istituire invece gli esami biennali; una buona idea teoretica, una pessima idea pratica. Tanto che quando venne a reggere il Ministero della pubblica istruzione l'onorevole Baccelli, se non mi sbaglio, impensierito dei risultati che davano quegli esami biennali, si rivolse a tutti i professori italiani, e disse: faccio appello alle vostre convinzioni, e, più ancora, alla vostra esperienza; ditemi, è da preferire il sistema degli esami biennali, oppure bisogna tornare agli esami speciali o annuali?

Ed il verdetto dei professori fu quasi unanime: ritorno agli esami annuali. E perchè? Perchè un biennio è troppo lungo tempo che si lascia al giovane, senza che egli dia una prova qualsiasi del suo profitto negli studi.

Ora, onorevole ministro, che cosa dite voi a

questi professori italiani, voi che li avete interrogati, e che avete accettato il loro verdetto, istituendo nuovamente gli esami annuali?

Il vostro ragionamento non può essere che questo: voi, egregi professori, riteneste che non bisognasse lasciare lo studente per due anni, senza chiedere da lui una prova del suo profitto negli studi. Credeste che questo fosse un abbandonarlo troppo a sè stesso, e con suo danno. Ed io, che era della vostra opinione, vi seguii interamente. Ma ora sapete che c'è di nuovo? Aboliamoli intieramente gli esami; e così il giovane darà un esame solo dopo quattro, cinque, sei anni di studi universitari. *(Il ministro sorride)*

Sorride l'onorevole ministro, ma questa è la storia dei fatti, e queste sono le necessarie, logiche e sole conseguenze che io posso ricavare da quei fatti. E se incoerenza vi è, essa non è certo nel mio ragionamento, ma nell'opera del Ministro che propone e della Commissione che accetta il disegno di legge.

Dunque la teoria e la pratica dimostrano che l'esame speciale sarebbe uno sprone allo studio ed all'assiduità dello studente, e produrrebbe una maggior somma di benefici alla istruzione. Ma vi è un altro vantaggio, o signori. — Se voi fate gli esami speciali, questi non possono essere diversi da quello che la loro natura indica e richiede: esami sulle cognizioni speciali, precise, concrete di una determinata disciplina che si è studiata: sicchè, dopo l'intero corso, voi avete dall'insieme degli esami speciali la prova delle cognizioni del giovane sopra tutte le materie di una Facoltà. Ed allora l'esame finale, sia esso la laurea, o l'esame di Stato, si può fare con diverse norme, con diversi criteri, con altro indirizzo; si può fare a grandi linee, in modo che questo esame finale rilevi tutta la profondità del sapere del giovane e la vastità della sua coltura; un esame che dimostri soprattutto se la mente del giovane si sia abituata, e fino a qual punto, alla palestra scientifica.

Ma quando invece gli esami speciali mancano, per necessità il vostro esame finale non può essere che un complesso di vari esami speciali, col quale si devono conoscere e misurare le cognizioni, precise, determinate, circoscritte sopra le materie che sono oggetto dell'esame e che il giovane ha studiate nei parecchi anni del suo corso universitario.

Permettete ora che io rilevi un altro dei molti vantaggi di questi esami annuali.

La gioventù studiosa italiana non è una gioventù, nella quale la dote della disciplina sia ad un grado molto elevato. Non dico già che sia pro-

prio una gioventù indisciplinata, ma per lo meno è facile a lasciarsi trasportare alle volte dalla sua natura ardente. Pur troppo abbiamo avuto dolorosi esempi di professori fischiate a Napoli, a Torino, a Padova. Ciò non può non preoccupare il Governo, la Camera, il paese. E dobbiamo preoccuparcene specialmente ora che stiamo discutendo questa nuova e radicale legislazione universitaria.

Gli esami speciali sono anche essi un mezzo di disciplina: sono un anello che unisce maggiormente i giovani al loro professore e li richiama all'adempimento dei loro doveri.

Quando voi avrete spezzato quest'anello, avrete dato un incentivo maggiore alla indisciplinazione della studentesca.

Dunque, onorevoli colleghi, nonostante che i vantaggi sieno evidenti ed importanti, nonostante che i danni siano egualmente evidenti, e gravi, voi andate innanzi con cuore leggiero all'abolizione di quest'esame.

E non abolite questi esami soltanto, abolite anche la laurea. Io vedo che la laurea continua a rimanere di nome nella legge che discutiamo, ma io domando a voi: ci resta essa di fatto, in tutta la sua importanza, in tutto il suo valore, in tutto il suo onore? Anche ieri fu respinto un emendamento tendente a richiedere come titolo necessario la laurea a coloro, i quali si danno alla carriera dell'insegnamento.

Questo era stato anche il primitivo pensiero del ministro, pensiero che egli ha poi abbandonato, ossequente ai criteri, più larghi e più dannosi, della Commissione parlamentare.

Ed allora, questa laurea, che non serve più alla carriera professionale, questa laurea che non è più un titolo necessario ed efficace per l'insegnamento secondario o superiore, resterà come una lettera morta nella vostra legge. Chi volete che si affatichi più, e spenda 200 lire per ottenerla?

Dunque la laurea sarà anch'essa abolita di fatto; e ciò mi addolora profondamente. La laurea è un titolo di grande onore, ed è un titolo italiano soprattutto. La laurea ha avuto tre significati, e tutti e tre questi significati sono nati in Italia. Prima questo vocabolo servì ad indicare la corona che i Romani davano agli atleti vincitori nel circo. Poi si chiamò laurea la corona che si decretava ai nostri grandi poeti. Infine prese nelle nostre antiche Università il significato che ha tuttavia, cioè di un diploma di onore per chi raggiunge il massimo grado accademico.

E noi intanto questa laurea, quest'istituto così essenzialmente nostro, così secolarmente nostro, noi lo sopprimiamo in un momento, senza ragione

alcuna, mentre tutte le nazioni civili lo hanno preso da noi, lo conservano e lo tengono in grande onore.

È giusto tutto questo? Noi imitiamo molto i tedeschi in questa legge; ed io ho pensato che in Germania, anzi nelle Università germaniche, per non uscire dal tema della presente discussione, durano ancora e si perpetuano certe istituzioni di altri tempi, istituzioni medioevali assolutamente, come quelle che si riferiscono alle immunità degli studenti e delle Università, le quali hanno financo una certa giurisdizione civile e penale!

Tutto questo non ha che una spiegazione: l'affetto tenace alle patrie istituzioni. Io comprendo, o signori, che non possiamo, contro la esperienza de' secoli, rifare un mondo già distrutto; non possiamo tentare di far risorgere le istituzioni che sono irrimediabilmente tramontate; io so, o signori, come tutti sapete, che le istituzioni civili ordinariamente rispondono ai bisogni di un'epoca, e che esse, come gl'individui, nascono, invecchiano e muoiono; e quando il momento è venuto, non c'è potenza umana che possa ridare il vigore, la giovinezza, la vita a queste esistenze, se esse sono invecchiate o morte; io lo so, e lo sapete tutti voi codesto; eppure in Germania (non vi produce questo fatto un certo senso di ammirazione?) durano e si perpetuano istituzioni medioevali ed assurde, sol perchè hanno il merito di essere antiche, di essere tradizionali, di essere nazionali. E voi, che siete trascinati con questa legge ad una inconsulta imitazione tedesca, avreste potuto invece imitare questo affetto tenace alle patrie istituzioni. Ed allora non avreste barattato la nostra laurea, che è titolo accademico essenzialmente italiano, ed ancora pieno di vita e di onore, per prendere ad prestito l'esame di Stato, cosa forestiera, di dubbio valore, e che non risponde al nostro carattere nazionale!

Dirò due parole soltanto, o signori, per dimostrare che è di dubbio valore e che non risponde al nostro carattere nazionale quello che noi sostituiamo ai nostri esami speciali ed al nostro esame di laurea.

È di dubbio valore. Noi siamo come i bambini, giudichiamo le cose, non con la severa ragione, ma con l'ardente fantasia, la quale ingrandisce le proporzioni in ragione diretta della distanza.

Noi parliamo degli esami di Stato, come se essi dovessero ad ogni esame darci un esercito di Ulpiani, d'Ippocrati, di Archimedi. Invece, il nostro valoroso professor Gabba dice che in Germania corre sulle bocche di tutti un proverbio, che di-

mostra quanto sia di poco valore il famoso esame di Stato. Il proverbio è questo: *Es ist eine Kunst in diesem examen durchzufallen*; ci vuole, cioè, un'arte speciale, per non superare un tale esame.

È dunque un esame questo, che noi abbiamo reso grandioso, che abbiamo, *a forza di parlarne* (come mi suggerisce il mio collega Guicciardini), ingigantito.

Togliamo le esagerazioni, togliamo gl'ingrandimenti, e riduciamo le cose a ciò che sono; ed allora io vi domando: voi italiani, qual ragione mai avete di distruggere la nostra laurea e tutto il sistema dei nostri esami, per appigliarvi a sistemi forestieri, che non rispondono affatto al nostro carattere nazionale, alle nostre tradizioni ed alle nostre condizioni?

Non risponde il metodo dell'esame di Stato al nostro carattere nazionale.

Si, o signori, e questa è l'ultima osservazione che io faccio, e chieggo scusa alla Camera se l'ho già troppo lungamente occupata.

Non risponde l'esame di Stato al nostro carattere nazionale, perchè i nostri studi universitari, sono sempre meno accademici e più pratici, a paragone degli studi universitari tedeschi, ed i nostri studi anche semplicemente professionali sono più scientifici, più elevati, meno empirici, meno pedanti.

Che cosa vuol dir ciò? Vuol dire che presso di noi c'è connubio mirabile fra la scienza e l'arte, fra la teoria e la pratica; e questo è ciò che meglio e più genuinamente ritrae il carattere italiano.

E allora, onorevoli colleghi, il nostro esame non può essere esame professionale soltanto, nè soltanto teorico, ma dovrebbe essere un esame di laurea migliorato, corretto; un esame, che risponda questo connubio fra la scienza e l'arte, la teoria e la pratica. Un esame, in cui vi siano rappresentanti del Governo, per dimostrare che noi non spezziamo i legami che tengono e debbono tenere unite le Università allo Stato. Un esame, in cui siano i rappresentanti delle professioni libere, per dimostrare che noi le professioni le eleviamo alla nobiltà della scienza, come facciamo scendere la scienza dal mondo delle nuvole e delle astrattezze, per farla umana ed utile al progresso e alla civiltà.

Quindi la mia conclusione, o signori, è breve, per quanto è stata forse lunga la dimostrazione. E perciò ho maggior dovere di rendere grazie alla Camera per la cortese e benevola attenzione che

mi ha prestato. La conclusione è breve, ripeto, e chiara.

Persistiamo nelle cose nostre, perpetuiamo questi medesimi nostri istituti, e pensiamo soltanto a correggerli, a migliorarli ed a portarli al valore ed all'onore che si ebbero in altri tempi nelle nostre contrade.

Ed allora, senza prendere in prestito dallo straniero forme straniere, nelle quali non penetra lo spirito italiano, noi avremo fatto il bene, il vero bene della gioventù; avremo rassicurato i padri di famiglia, che sono preoccupati, direi impauriti, dinanzi a questa legge; avremo preparato alla patria nostra un migliore avvenire! (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. Dopo lo splendido discorso dell'onorevole Spirito, è dovere del relatore di dare una risposta non all'intero suo discorso, ma alle principalissime obiezioni da lui fatte, affinché non rimanga quel discorso così importante senza risposta, il che parrebbe una confessione di sconfitta.

Tutte le osservazioni che l'onorevole Spirito ha fatto in oggi aveano il loro posto nella discussione generale della legge, od appena appena avrebbero potuto entrare nella discussione generale del primo articolo, perchè veramente cotesta, che l'onorevole Spirito ha trattata, è materia di discussione generale.

Io risponderò all'onorevole Spirito che scelta una via in una legge di tanta importanza, come è questa, non è possibile cambiarne il concetto generale variandone qualche disposizione che potrebbe rendere diverso lo scopo che ci siamo prefissi.

È scopo del progetto è la completa libertà accademica tanto per i professori, come per gli studenti, e noi non potevamo dimenticare che elemento necessario per completare il progetto è la libera docenza.

Ora gli esami che l'onorevole ministro nel suo progetto dichiarò esplicitamente aboliti, e che la Commissione non dichiarò esplicitamente aboliti per quanto riflette la competenza delle Facoltà, sono aboliti anche, secondo il progetto della Commissione, per tutto quanto concerne gli esami di Stato.

Nella relazione ho accennato, con l'autorità di scrittori italiani e stranieri di grande vaglia, quanto poco valore pratico abbiano gli esami speciali. Basterebbe leggere una relazione dell'onorevole senatore professor Cantoni, nella quale l'im-

portanza dell'esame speciale è messa proprio nel posto che le spetta.

Io non accennerò come gli studenti più svegliati d'ingegno abbiano l'abitudine di:

- « Beccarsi in quindici
- « Giorni l'esame
- « In barba all'ebete
- « Servitorame
- « Degli sgobboni
- « Ciuchi e birboni, »

i quali, per quanti esami speciali subiscano, non arriveranno mai all'altezza degli altri, come il Giusti argutamente osservava.

Ma, indipendentemente dalla insufficienza dell'esame speciale, come indizio di sapere, l'abolizione di esso, accettato il concetto dell'esame di Stato, è una necessità per la libera docenza.

Noi non possiamo ammettere il libero docente ad insegnare nelle Università, e dirgli poi che gli studenti subiranno l'esame del professore ufficiale.

Perchè, naturalmente, se si prescrivono gli esami annuali essi debbono esser dati dal professore ufficiale; ed allora il libero docente, per quanto dotto, per quanto innamorato della scienza, sarà sicuro che gli studenti frequenteranno le lezioni del professore ufficiale, per quanto a lui inferiore, di maniera che il conservare l'esame speciale era come dire ai liberi docenti: tutto quanto vi concerne in questa legge altro non è che una parvenza, in sostanza voi sarete dipendenti dai professori ufficiali, e gli studenti saranno continuamente sotto la loro tutela; saranno, come dice l'onorevole Spirito, minori di età, per tutto il tempo in cui rimangono nelle Università; ma le disposizioni della minorile età, onorevole Spirito, non hanno che fare niente colle disposizioni che regolano lo sviluppo della intelligenza.

Noi vediamo ogni giorno dottori laureati in legge, e qualche volta perfino in medicina, che sono ancora minori di età. Ora volete voi dire a costoro che fino a che non abbiano subito l'esame definitivo, debbono aver bisogno di quelle cure paterne che li guidino nell'indirizzo che debbono prendere nei loro studi?

Legga, se vuole, l'onorevole Spirito alcune opinioni di scrittori nostri e stranieri, riportate nella mia relazione, e vedrà quanta differenza passi tra la sua opinione e quella di coloro che hanno consacrato in paesi molto innanzi negli studi la loro vita all'insegnamento.

Dovrei confutare molte altre argomentazioni dell'onorevole Spirito; ma poichè ho già risposto quasi a tutte nella discussione generale ed in quella dell'articolo 1, e poichè credo che la Ca-

mera non sia disposta a sentire una terza edizione del mio discorso, io prego l'onorevole Spirito a non farmi rimprovero se non gli darò altra risposta.

Non posso però lasciar passare una delle ultime sue osservazioni relativa alla indisciplinatezza degli studenti verso i professori. Si verificano qua e là fatti riprovevoli, qualche professore è fischiato, e l'onorevole Spirito ne deduce che i giovani abbiano bisogno di tutela, e che si debba insistere nel governare gli studenti perchè non si ripetano più questi inconvenienti.

Onorevole Spirito, l'unico modo di far cessare questa indisciplinatezza è quello di non obbligare lo studente a frequentare le lezioni di un professore che non lo soddisfa; ma se noi ristabiliamo l'esame speciale, un professore che avrà avuto la scuola vuota, quando verrà il giorno dell'esame, farà passare gli studenti sotto le forche caudine dell'esame; poichè la rappresaglia è nella natura umana.

Dunque anche sotto questo aspetto della indisciplinatezza, ritengano l'onorevole Spirito e la Camera, che il miglior modo di eliminare qualunque inconveniente della natura di quelli accennati dall'onorevole Spirito, è quello di dire agli studenti: fra i professori liberi insegnanti dell'Università scegliete quello che vi piace, ed a quello che non vi piace non date ascolto. Insubordinazioni così non ve ne saranno più.

Debbo però, a proposito di questo articolo, dare una spiegazione. Esiste una differenza fra le disposizioni del disegno di legge ministeriale e quelle della Commissione. Il primo aboliva espressamente gli esami speciali annuali e biennali; la Commissione ha soppresso questa disposizione e tutte le altre del disegno di legge ministeriale che concernevano il modo di conferire la laurea, sostituendo a tutto ciò l'articolo 33, il quale dà alla Facoltà il diritto di prendere tutti i provvedimenti che crederà più opportuni per il regolare e profittevole andamento degli studi, e di stabilire le norme e le materie per l'esame di laurea.

Così si è lasciato alle Facoltà il diritto di stabilire, se vogliono, degli esami speciali, ma a condizione che essi abbiano esclusivamente per iscopo di regolare gli studi in quanto sono indirizzati al conferimento della laurea. Ma questo diritto delle Facoltà non potrebbe estendersi a quanto concerne gli esami di Stato, perchè nelle condizioni per l'ammissione all'esame di Stato non si comprende nessun certificato di aver subito esami speciali, e quindi è implicita l'abro-

gazione dell'obbligo degli esami medesimi, che il Ministero faceva esplicitamente nell'articolo 29.

Con questo sistema la Commissione è convinta di avere per una parte stabilite delle disposizioni che sono imprescindibili per non distruggere completamente la libera docenza, e di non aver fatto ombra di danno agli studenti, i quali, quando arrivano all'Università, devono avere la responsabilità propria piena e completa per quanto concerne l'andamento dei loro studi e i quali per virtù degli esami non sono mai diventati dotti, e non hanno mai saputo una linea di più di quello che avrebbero appreso senza di essi.

Anche coloro i quali per forza studiano per prepararsi ad un esame, quindici giorni dopo averlo subito non ricordano più una parola di quello che hanno studiato. Gli esami non danno altro risultato se non quello di accertare che, al momento in cui vengono dati, lo studente ha in mente tanto che basti per essere approvato.

Ebbene, superato l'esame, lo studente crede di esser un sapiente, ed invece non ha che le cognizioni che volontariamente ha appreso.

Consequentemente noi abbiamo fiducia che la Camera vorrà accogliere l'articolo in discussione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

Spirito. Darò brevi risposte alle osservazioni dell'egregio relatore della Commissione.

Egli quasi ha detto che la mia discussione aveva un fine di non ricevere, e che era una discussione generale sopra un articolo speciale della legge.

Per me, discussione generale è quella, la quale deve portare all'approvazione o reiezione dei principii informativi di un disegno di legge; ma quando, a prescindere da questi principii generali ed essenziali del progetto di legge, vi sono speciali disposizioni, le quali, per quanto importanti, pure non colpiscono tutta la legge od i suoi principii informativi allora la discussione sopra queste secondarie disposizioni non è discussione generale.

Egli ha detto inoltre che *electa una via, non datur recursus ad alteram*; cioè, se ci siam messi per la via della libertà e dell'autonomia universitaria, egli è mestieri anche negli esami di garantire questa perfetta libertà accademica.

E allora io ho il dovere di domandare all'onorevole relatore: ma davvero che il togliere ai professori il diritto di esame, che per me è inseparabile dal fatto dell'insegnamento, il togliere alle Università il diritto di dare il massimo diploma, è cosa che garantisce meglio la libertà e l'auto-

nomia delle Università stesse? A me pare tutt'altro.

Berio, relatore. Non l'ha detto.

Spirito. Io non l'ho detto, ma poichè l'onorevole relatore mi richiama a questa osservazione, mi permetta che io gli esprima intero l'animo mio.

Questo sistema vostro di esami, che mette tutto nelle mani del Governo, il quale nomina la sua Commissione esaminatrice in un modo o in un altro, confusa o no con elementi che vengono dall'elezione o dal caso: questo sistema vostro, che dà al Governo, a lui solo, il diritto di decretare i massimi diplomi accademici, è, permettete che io ve lo dica, perfettamente illiberale.

Egli ha detto inoltre che gli esami speciali sono stati accusati, dagli uomini più competenti, di insufficienza.

Può darsi che ora gli esami speciali siano insufficienti. Ma, due risposte all'onorevole relatore. — Prima di tutto, siano anche insufficienti come prova di sapere (vi sarà sempre l'esame finale), ma non saranno mai inutili come sprone al giovane a studiare il più che sia possibile.

In secondo luogo, se sono insufficienti, ma non vi ho detto forse che dovevate correggere il sistema di questi esami speciali, siano o non siano insufficienti?

Gli esami insufficienti dimostrano la insufficienza degli studi. Or dite: che cosa avete fatto voi per guarentire questi studi, che soltanto possono dare la *sufficienza* degli esami? Voi non avete fatto nulla. Voi non chiedete al giovane studente, il quale domanda di essere iscritto cittadino universitario, che una cosa sola: pagate la vostra tassa. E quando egli ha pagata la tassa e si è iscritto cittadino universitario, egli può congedarsi da voi, e voi da lui, ed a rivederci all'anno venturo. Ciò è indubitato, perchè non è prescritto alcun obbligo di assistenza all'insegnamento universitario, nè è prescritto alcun esame speciale, il quale indurrebbe indirettamente il giovane ad assistere alle lezioni. Ecco perchè ho detto: pagata la tassa, compiuta questa importantissima operazione, a rivederci all'altro anno. E l'altro anno il giovane si presenterà di nuovo, si iscriverà un'altra volta ai corsi, pagherà l'altra rata di tassa d'immatricolazione, pagherà le altre tasse d'iscrizione, e poi a rivederci da capo. E così potete avere degli studenti, che vi pagheranno quattro tasse per quattro anni, che ve ne pagheranno cinque, sei, e che non verranno più una volta sola all'Università durante tutto questo tempo; insomma verranno per pagare, non verranno per studiare.

Ed allora questa Università diventerebbe, secondo la frase di uno scrittore, *una dogana: chi paga, passa.* (Movimenti)

Voi dite che l'esame di Stato guarentisce tutto. Ebbene, io voglio entrare, per un momento solo, nell'ordine delle vostre idee. Ma una cosa non potete non riconoscere anche voi: che questo esame di Stato, che è di dubbio valore in Germania, è un'incognita, per lo meno, per noi. E dinanzi a quest'incognita voi sopprimete, abolite gli esami speciali, che, volere o non volere, sono una garanzia, come ho avuto l'onore di dirvi prima.

Avete detto in ultimo, che con questo sistema di esame dovete guarentire la libera docenza, poichè negli esami speciali i giovani sarebbero esaminati soltanto da professori ufficiali; e ciò darebbe un colpo assai grave alla libera docenza.

Dio buono! Io non so se ora agli esami speciali intervengano o no i liberi docenti. Può darsi che no. E forse è per questo che voi mi rispondete a questo modo. Ma se non intervengono, chi vi impediva o vi impedisce di mettere nella legge che discutiamo una disposizione, la quale assicuri il diritto ai liberi docenti d'intervenire nelle Commissioni per gli esami speciali, come hanno il diritto d'intervenire nelle Commissioni per gli esami finali, siano lauree od esami di Stato?

Voi avete aggiunto che gli esami speciali ci possono essere per coloro che vogliono la laurea, non per coloro che daranno soltanto l'esame di Stato. Vi sono due risposte: una l'ho già data innanzi, quando ho detto che è vano sperare che ci siano di coloro che per la vostra laurea vogliono sottoporsi ad un esame e pagare per essa delle centinaia di lire, mentre essa non avrebbe più alcun valore, neanche come un titolo necessario per la carriera dell'insegnamento. L'altra risposta è questa: l'esame di laurea che cosa è rispetto a quello di Stato?

È un esame più scientifico, più teoretico, mentre l'esame di Stato è più pratico. Ebbene, voi a quelli che danno un esame scientifico, teoretico, richiedete gli esami speciali, che sono anch'essi esami scientifici; ed a quelli che daranno l'esame di Stato, che è pratico specialmente, non richiedete esami speciali e teoretici. Questo non è giusto, non è logico, e quindi non posso accettare le osservazioni cortesemente rivoltemi dall'onorevole relatore; e però debbo invece persistere nelle osservazioni da me fatte, le quali rappresentano chiare e salde convinzioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Comincerò da una osservazione. L'onorevole Spirito è stato indotto a discorrere sopra questo articolo 32 degli esami di Stato, sol perchè ha visto che l'articolo stesso si contrappone all'articolo 29 del Ministero nel quale si dichiaravano aboliti gli esami speciali e biennali, e non ha veduto nell'articolo 32 guarentita l'esistenza di questi esami speciali che gli stanno a cuore.

Ma la questione ch'egli ha trattato cade propriamente all'articolo 34, nel quale sono istituiti gli esami di Stato; e la questione stessa, sulla quale ho visto che sono iscritti molti oratori, non è niente affatto risolta nè colla votazione del primo articolo, nè con quella del secondo o di altro, perchè ogni questione va trattata al suo posto; ed io non vedo nè punto nè poco la connessione indissolubile tra la proclamazione fatta dalla Camera col primo articolo e gli esami di Stato.

Basta considerare che in parecchie Università d'Europa, che possono riguardarsi più o meno autonome, ci sono gli esami di Stato e in altre non vi sono; dunque questa è una questione indipendente dall'autonomia universitaria.

Ora domando all'onorevole presidente, nell'interesse stesso della discussione, se egli creda che la questione degli esami di Stato si debba trattare a questo punto, ovvero se debba essere rimandata all'articolo 34.

Presidente. Io stava appunto per pregarla di rimandare le sue osservazioni sull'esame di Stato, all'articolo 34.

Bonghi. Allora io mi uniformerò a questa decisione dell'onorevole presidente; solamente lo prego di volermi accordare la facoltà di parlare, anche ora, per isvolgere alcune osservazioni su questo articolo 32.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Bonghi. Io ho udito con grande piacere il discorso del mio amico Spirito, ed ho convenuto con lui finchè egli ha inteso provare che non è conforme alle tradizioni dell'ingegno italiano e che non promette progresso e buone discipline di studi, quest'assoluta abolizione che il ministro propone degli esami speciali, senza surrogare altro. Se l'onorevole Spirito col suo discorso ha inteso provare che c'è bisogno di qualche prova durante il corso degli studi e prima dell'esame finale, che attesti allo scolaro stesso, alla sua famiglia, quello che il giovane ha fatto, e come egli si sia preparato a cotesto esame finale che deve decidere della sua sorte, io son d'accordo con lui; io credo

che sia nell'indole e in tutta la tradizione italiana che qualcosa d'intermedio ci debba essere.

Dappertutto ed in ogni tempo la laurea è sempre stata preceduta dalla licenza. La Germania stessa, dove, per verità, si tiene molto al sistema di un esame unico alla fine del corso, in Germania stessa il corso di medicina non è fatto senza un esame intermedio che chiamano il *tentamen physicum* o *philosophicum*. Però non tutte le nazioni hanno codesto sistema di esami unici alla fine del corso. L'Inghilterra e l'America sono paesi di esami forti, rigidi, continui, coi quali il giovane è accompagnato dal principio alla fine del corso; la Francia, la Spagna, gli altri paesi, insomma, sono ben lontani dallo accettare il sistema germanico dell'esame unico.

Noi esageriamo, come vi dicevo, il sistema dell'esame unico: poichè non introduciamo l'esame intermedio neanche nella Facoltà di medicina, quantunque il corso della Facoltà stessa sia in Italia di 6 anni, anzichè di 4 o di 3. Noi non abbiamo nessun esempio di un'applicazione così assoluta dell'esame di Stato; e credo che gioverebbe alla Commissione di temperarlo alquanto.

Ed ammesso che si debba temperare questo principio e che un esame intermedio o più esami intermedi ci debbano essere (nel quale concetto fondamentale del discorso dell'onorevole Spirito io consento pienamente), si tratterebbe poi di sapere quali dovessero essere questi esami intermedi.

Ora qui io devo, per prima cosa, osservare che l'onorevole relatore ha risposto assai male all'onorevole Spirito quando ha detto che una delle ragioni per le quali si era venuti a questo esame unico fosse stata quella di venire in aiuto dei privati docenti. Ma c'era bisogno di tale misura? Già nel sistema inaugurato colla legge del 1859, mantenuto nel regolamento attuale, delle Commissioni le quali esaminano gli studenti negli esami speciali, e negli esami biennali, e negli esami generali fanno parte i privati docenti.

A questa garanzia adunque, come a tante altre, si vede che la legislazione anteriore aveva provveduto, e se la Commissione ed il ministro pensano il contrario è per una pura e semplice dimenticanza della legge vigente.

Ora, levata via questa ragione, noi possiamo esaminare un po' più addentro, ma brevemente, il concetto più preciso che è stato esposto dall'onorevole Spirito, cioè a dire che codesti esami intermedi debbono essere gli esami speciali.

È mio obbligo il farlo, dappoichè l'onorevole Spirito ha rivolto a me un'accusa che mi è stata fatta un'altra volta; ha detto, cioè, che la

mia riforma era buona teoricamente, ma cattiva praticamente.

È vero, i professori italiani, interrogati, hanno risposto, in maggioranza, al ministro dell'istruzione pubblica che non pareva a loro che gli esami biennali, così come erano, secondo il regolamento vigente allora dell'onorevole Coppino, assicurassero la frequenza agli studi. Codesta è diffatti ora l'idea dei professori italiani, ma essi stessi però, quattro o cinque anni innanzi, avevano sentito i difetti del sistema degli esami speciali che esisteva, ed, interrogati, avevano dato consiglio a me di trovarne un altro che non avesse quei difetti.

Ma qual era il sistema che io aveva scelto? Non quello contro cui i professori hanno protestato; e qui è l'errore dell'onorevole Spirito. Il mio sistema fu questo; che ogni anno lo studente dovesse fare, presso il suo professore, di quella parte di materia che aveva studiata con lui, un esame, e che codesto esame servisse al professore per dargli quell'attestato di profitto senza il quale non si sarebbe potuto presentare all'esame dopo due anni di corso; il quale esame era dato dopo due anni di corso davanti ad una Commissione di tre, fra i quali doveva esserci un privato docente. Questo sistema garantiva quello che deve essere garantito, vale a dire, il profitto annuale del giovine, ma per ciò richiedeva l'intervento solo del professore, acciocchè il professore acquistasse autorità lui solo, affinchè egli sentisse impegnata la responsabilità sua nell'attestato che doveva accordare allo studente, e rimanesse, ciò che soprattutto manca nell'ordinamento nostro, in frequente contatto col giovine studioso.

Il *Colloquium* annuale, che io introducevo così, fa parte degli usi scolastici della Germania. Io aveva creduto bene non d'introdurlo, ma di richiamarlo nelle scuole italiane; poichè esso garantisce colla prova annuale la presenza del giovine alla scuola. Non mi occorreva altro esame per ciò; bensì me ne occorrevano altri prima dell'esame finale, che m'attestasse o il profitto della mente del giovane. Ora questi non potevano più essere esami, nè speciali, nè annuali. Dovevano essere esami, che non provassero già che il giovane ha imparato l'una dopo l'altra le discipline delle quali si compone il corso, ma ne ha in mente tutto il complesso nelle sue relazioni e nella sua sintesi in due o tre punti del corso. E questi erano i miei esami biennali. Ora, codesto sistema, così compiuto, mi pareva e mi pare tuttavia eccellente; ma il sistema che è stato surrogato al mio da una Commissione della quale l'onorevole mini-

stro di istruzione pubblica faceva parte, in che cosa è consistito? Nell'abolire gli esami annuali davanti il professore, e per conseguenza nel sopprimere l'attestato per presentarsi agli esami biennali, e nel conservare solo l'esame biennale che garantisce bensì la presenza del giovane nel secondo anno del corso, ma non nel primo, nel quarto, ma non nel terzo, nel sesto, ma non nel quinto.

Contro questo sistema i professori hanno avuto ragione di protestare; ma, onorevole Spirito, non è il sistema mio ed io non posso averne la responsabilità.

D'altra parte non bisogna fraintendere il sistema degli esami speciali. Corre un equivoco rispetto ad esso. L'esame speciale stabilito dalla legge del 1859 non è un esame che debba esser dato dallo studente alla fine di ciascun anno ma al termine del corso di ciascuna materia, sicchè se il corso dura due anni l'esame è dato alla fine del biennio, se dura tre, alla fine del triennio; per modo che esso ha appunto i difetti che si addebitano a quei sistemi i quali non assicurano l'assistenza durante l'anno di corso degli studenti.

Molti professori italiani in verità vogliono un sistema di esami annuali e complessivi al tempo stesso davanti a Commissioni; ma altri si contenterebbero di esami annuali sopra ciascuna materia avanti al suo professore solo. Il sistema delle Commissioni ha due difetti gravi; prima di tutto fa perdere un tempo grandissimo; secondo non lascia al giovane nessuna libertà di fermarsi sugli studi che più gli piacciono. Gli esami annuali, d'altra parte davanti al professore solo, non accertano il prospetto complessivo e simultaneo dello spirito giovanile.

Bisogna trovare un termine medio tra queste due tendenze; quella che esclude qualunque esame intermedio e si contenta di un esame unico; e quella che vorrebbe esami continui; la tendenza per la quale il professore ha sempre paura che lo studente gli scappi, se non lo tiene col timore dell'esame alla fine dell'anno e d'un esame di cui egli non sia solo responsabile; e quella del tutto teorica, la quale esclude qualunque esame intermedio e vuol contentarsi di un esame unico.

Ora codesto termine medio le Università austriache l'hanno trovato in un esame intermedio. La legge austriaca è degna di molta considerazione, perchè, pur essendo stata fatta sulla germanica, l'ha imitata nel modo che si imitano le cose quando si intendono; cioè a dire non rozzamente, ma considerando le condizioni di-

verse, nelle quali una legge deve esser applicata. Sicchè la legge austriaca su questa parte è molto elaborata, e avrebbe dovuto esser molto considerata.

Ora, signori, io credo che rispetto a questo punto bisognerebbe che Commissione e ministro venissero ad un termine medio, e ci venissero tanto più che quei poveri 5 rettori i quali avevano pur proposto ai lor colleghi di firmare un indirizzo a favor della legge, avevano pure espressi due voti. L'uno che voi non aveste lasciato le autorità comunali e provinciali a giudicare le Università; l'altro che non aveste voluto abolire così come fate gli esami intermedi. Almeno codesti benemeriti bisognerebbe riguardarli con qualche gratitudine. (*Si ride*)

Nè deve il relatore ripetere che a ciò provvederanno le Facoltà. Dio buono, voi non inserite nulla nella legge che temperi il vostro principio dell'esame unico; mettete quindi nella impossibilità le Facoltà, che pur crederanno che questo esame unico non basti, di aggiungere l'esame intermedio.

Gli studenti avranno contro le Facoltà il testo della legge, avranno l'autorità del vostro ragionamento. Sapete voi che cosa fate con ciò? Voi togliete ai professori la forza che loro viene dall'autorità dello Stato: li mettete a combattere soli contro gli studenti, e vedrete l'effetto che verrà dal vostro abbandono; vedrete che efficacia nella disciplina produrrà l'abbandono dei professori!

Ma poniamo che alcune Facoltà volessero introdurre questi esami intermedi, che voi non introducete, e volessero introdurre anche sistemi di esami più difficili e seri, credete voi che queste Facoltà si sosterrebbero contro altre che non li istituissero? Non si sosterrebbero nè punto, nè poco.

Sapete voi che cosa succederebbe? Succederebbe quello che abbiamo visto (perchè noi non facciamo una legge per il mondo della luna, e dobbiamo tener conto dell'esperienza di molti anni), e che cioè, gli studenti s'iscrivono dove vogliono, e passano il loro tempo altrove.

Anche in Austria, dove pure qualche prova intermedia c'è, ma mancano altre prove di disciplina che producano buoni effetti, si osserva con rincrescimento che la frequenza è di gran lunga inferiore al numero degli iscritti.

È soltanto il Governo che può aiutare i professori nell'adempimento di un obbligo, al quale essi si sottraggono assai volentieri. Ma credete voi che codesti professori, lasciati soli dal ministro, lasciati soli dal Governo, lasciati soli dallo Stato, avranno la forza di fare quello che sarebbe obbli-

gatorio per essi di fare? O che, quando lo facesse, non produrrebbero per effetto una diminuzione di studenti nella Facoltà? Ma poniamo che non producessero questo effetto: ecco quello che produrrebbero di certo e che abbiamo visto coi nostri occhi succedere negli anni scorsi e finora.

Gli studenti, pure iscritti in una Università, pure attenti, se volete, a seguirne i corsi (è una mera ipotesi), al momento degli esami emigrano dall'Università nella quale si sono istruiti ed iscritti e vanno in un'altra Università nella quale l'esame è più facile o meno rigoroso. Che cosa succederebbe dunque alle Facoltà che avessero introdotto questi esami annuali o biennali? E d'altra parte lo richiedete voi per l'esame di Stato? E possono le Facoltà renderli obbligatori per essi?

Lo studente iscritto ad esse, al momento di prendere la laurea, o di presentarsi all'esame di Stato emigrerebbe da quell'Università dove questi esami intermediari fossero richiesti, e andrebbe in quelle nelle quali non ce ne fosse bisogno.

E se voi non introducete nella legge il principio, almeno in termini generali, che oltre all'esame finale, che vedremo da chi deve esser dato, ci debbano essere più o meno esami intermedi, se voi non introducete questo principio come obbligatorio in tutte le Università, voi forzate le Università stesse a non avere altro esame che quello ultimo e finale che voi stabilite in quest'articolo, ancorchè le Facoltà ritengano utili e necessari gli esami speciali, annuali, come si sia intermedi.

Insomma, io non vi dico: determinate nella legge il sistema dell'esame intermedio da preferire; ma introducetevi nella legge almeno il principio che questo esame intermedio debba esser fatto, e che il destino dei giovani non debba esser lasciato ad un esame unico e finale, il quale o è molto severo, e la sorte avversa cadrebbe come una sventura sull'animo degli studenti e delle famiglie, o, come è molto più probabile, riuscirà facile, ed allora voi avrete soppressa in realtà quell'unica garanzia del buon andamento dell'insegnamento, a cui avevate pensato, l'unica che ci proponete.

Presidente. Ha finito?

Bonghi. Ho finito.

Se la Commissione non mi risponderà, manderò un emendamento che faremo stampare e che delibereremo domani.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. L'onorevole Bonghi propone che si stabilisca almeno un esame intermedio tra il principio del corso e l'esame di Stato.

Ora la Commissione non può assolutamente accettare questa proposta, perchè contro questo esame intermedio, come in genere contro le teorie svolte in sostegno degli esami speciali, sta il concetto della legge che è di lasciare piena libertà agli studenti in tutto quanto concerne gli studi che compiono per l'esame di Stato.

Già ho detto replicate volte le ragioni di questo sistema e prego la Camera di dispensarmi dal ripeterle.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Io non posso che sottoscrivere alle parole dell'egregio relatore (*Ilarità*) e credo che la Camera non abbia bisogno di sentire confutazione di cose già mille volte confutate. Qui sono due sistemi a fronte. Da una parte i sostenitori convinti della libertà; dall'altra i valorosi difensori di un sistema autoritario che fatalmente cade; ma vogliono parlare ad ogni istante, affermando la loro dottrina, e, sostenendo con supremi sforzi la bontà della medesima. Ma l'autonomia didattica fu già concessa, e contro questa, invano oggimai si argomenta dopo un combattimento di trenta giorni.

Quest'autonomia è forza conservarla così come noi l'abbiamo proposta e come la Camera ci ha fatto l'onore di votarla.

Noi abbiamo dinanzi due questioni: una riguarda gli esami di Stato, interamente fuori della cerchia universitaria, l'altra gli esami interni alla Università che sono però facoltativi.

Le Facoltà, lo udiste, o signori, potranno a coloro che domandano la laurea imporre le prove che vogliono: queste rientrano nel ciclo scientifico universitario pienamente autonomo e confidato ad esse. Il Governo qui non ha più nulla a vedere.

Gli esami di Stato invece non sono *universitari*; sono guarentigia domandata dal Governo e dal Parlamento e da tutti a fronte di così larga libertà concessa agli studi.

È tanto chiaro questo concetto che bisogna affaticarsi per far le viste di non comprenderlo.

Presidente. Dunque l'onorevole Bonghi ha proposto all'articolo 32 il seguente emendamento, che ha già svolto:

“ Gli esami sono o intermedi al corso, o finali. ”

La Commissione e il ministro non accettano questo emendamento. Onorevole Bonghi, lo mantiene o lo ritira?

Bonghi. Lo mantengo.

Presidente. Allora, ai termini dell'articolo 64 del

regolamento, domando alla Camera se intenda che la discussione sopra questo emendamento continui.

Voci. No! No!

Presidente. Non vale il dir di no. Chi intende che si debba aprire una discussione sopra questo emendamento dell'onorevole Bonghi è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la Camera non consente che si prosegua la discussione.)

Ora verremo ai voti.

Rileggo l'articolo 32, divenuto 30.

“ Le Facoltà hanno diritto di conferire la laurea. Essa sarà una sola per ogni Facoltà.

“ La laurea attesta la capacità scientifica del laureato, e gli conferisce il grado accademico di dottore.

“ I candidati all'esame di laurea dovranno pagare la tassa stabilita dall'annessa tabella E. ”

Rileggo la tabella E. — *Tasse per l'esame di laurea:*

“ Facoltà di legge	L. 200
“ ” di medicina	” 200
“ ” di scienze matematiche, fisiche e naturali	” 200
“ ” Facoltà di filosofia e lettere	” 200

La Commissione propone due emendamenti, che sono questi:

Il primo è che sieno tolte dal primo capoverso le parole: “ Essa sarà una sola per ogni Facoltà. ”

L'altro che si aggiunga:

“ Questa tassa sarà devoluta agl'insegnanti che interverranno all'esame come giudici. ”

Pongo a partito questi emendamenti della Commissione.

Coloro che approvano che si cancellino le parole: “ Essa sarà una sola per ogni Facoltà, ” sono pregati di alzarsi.

(La Camera approva.)

Chi approva l'aggiunta delle parole: “ Questa tassa sarà devoluta agl'insegnanti che interverranno all'esame come giudici, ” sorga.

(La Camera approva.)

Ora metto a partito la tabella E, che ho testè letta.

(È approvata.)

Metto a partito il complesso dell'articolo 32, divenuto 30, che rileggo.

“ Art. 30. Le Facoltà hanno diritto di conferire la laurea.

“ La laurea attesta la capacità scientifica del laureato, e gli conferisce il grado accademico di dottore.

“ I candidati all'esame di laurea dovranno pagare la tassa stabilita dall'annessa tabella E.

“ Questa tassa sarà devoluta agl'insegnanti che interverranno agli esami come giudici. ”

(È approvato)

Presidente. Articolo 33 che diventa 31.

“ Ciascuna Facoltà prenderà i provvedimenti che crederà più opportuni per il regolare e profittevole andamento degli studi, e stabilirà le norme e le materie per l'esame di laurea. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Su questo articolo io non so se sia oramai più permessa la discussione. Secondo l'onorevole ministro, l'autonomia didattica già fu approvata e non può esser più messa in dubbio, in discussione. Io ho votato l'articolo primo, ma sempre ritenendo che si trattasse di accordare autonomie relative e mai assolute; e quindi qualche norma che regoli queste autonomie, secondo la mia opinione, ci deve essere di certo.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Ci sono gli articoli.

Cavalletto. L'onorevole ministro mi dice: ci sono gli articoli. Ma io, per non divagare in troppe parole e volendo anzi esser brevissimo, formulo un dubbio ed è il seguente.

Io temo che col sistema adottato dalla Commissione in questo capo, le nostre Università saranno assai poco frequentate dagli studenti, i più dei quali se ne staranno a casa, fuori dell'ambiente scientifico delle Università, contenti solo di un insegnamento incompleto e di mera preparazione per gli esami, che avranno dai liberi docenti. Io temo che noi, seguendo il propositoci sistema, abbasseremo il livello dell'istruzione scientifica e che in luogo di dotti professionisti noi avremo soltanto dei mestieranti; e temo che restando così quasi deserte le Università, cesserà lo stimolo alle città di curare e di sussidiare le Università rispettive. Io esprimo questo dubbio, perchè ho grande timore che il mio dubbio diventi nel fatto certezza.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Ma ecco, onorevole Cavalletto, la sua voce a me suona

sempre gradita e sono sempre lieto quando posso darle schiarimenti. Orbene, precisamente questo articolo, del quale ora si occuperà la Camera è un baluardo contro la temuta decadenza. Imperocchè qui si faccia esplicita dichiarazione che « ciascuna Facoltà prenderà i provvedimenti che crederà più opportuni per il regolare e profittevole andamento degli studi... » Sono sempre due le questioni: una è la questione *scientifica*; l'altra è la questione *professionale*; bisogna che la Camera non le perda mai di vista.

Per la cultura scientifica ci sono tutti i provvedimenti; rimangono tutte le norme, resta l'esame di laurea. Qui la Facoltà è padrona di adottare i mezzi che stima migliori.

Quanto all'esame di Stato, esso è una garanzia extra-universitaria. Si potrà tenere per fermo che taluni trascureranno la laurea, ed in ciò sono d'accordo coll'onorevole Cavalletto: ma la trascureranno quelli che anche oggi trascurano gli studi per elevare la propria cultura.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Un professionista che desidera elevarsi e meritare anch'esso il nome di scienziato, certamente non ometterà di prendere la laurea; quindi le lauree saranno il decoro degli studenti e delle Università. E quanto più alta sarà la fama delle singole Università, tanto più ambiti ne saranno i diplomi. L'onorevole Cavalletto vedrà anche qui quella gara interuniversitaria.

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica ... nella quale stà in potere di ciascuna di nobilmente superare l'altra nel progresso degli studi e del sapere. Anzi qui ci sono le garanzie che l'onorevole Cavalletto desidera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Cedo la mia volta all'onorevole Cavalletto.

Presidente. Sta bene; allora ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Due sole parole. Se non ci fosse il solletico delle tasse io potrei sperare che le Facoltà tenessero alto l'insegnamento, ma a me dispiace di veder lasciata illimitata libertà alle Facoltà di stabilire le norme per gli esami, e temo molto che nello stabilire queste norme le Facoltà saranno rilassate e proclivi a facilitazioni, dannose alla coltura, pure di attirare il maggior numero possibile di studenti, frequentino poi o no le scuole.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. No, no.

Cavalletto. Eh! no, no! ma il sistema delle nostre antiche Università era ben diverso, onorevole ministro; la concorrenza si faceva con professori stipendiati dallo Stato non inamovibili, bensì amovibili, condotti a tempo, per un sessennio, ed essi allora avevano tutto l'interesse di gareggiare per ottenere il maggior profitto e la migliore attenzione dei loro uditori, e di attrarre a se il maggior numero di studenti. Anzi, era persino prescritto che quei professori che non avessero ottenuto un determinato numero di studenti fossero multati. Allora c'erano gli stimoli; ma, oggidì, non c'è altro stimolo che quello di avere il maggior numero di studenti iscritti, siano pure non frequentatori della scuola, ma iscritti, nelle Facoltà e nei corsi, per percepire le tasse. E io temo che con questo sistema noi abbasseremo effettivamente il livello scientifico del nostro paese. Vorrei ingannarmi; ma il mio dubbio, il mio timore non mi rende appagato punto, del vostro sistema.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Le osservazioni dell'onorevole Cavalletto non hanno risposta. Avete udito che per essere considerati studenti per gli effetti dell'esame di Stato non si richiede che la matricolazione e la iscrizione; bisogna, cioè, che lo studente paghi quella somma che voi gli chiedete. Ma dove avete poi la prova che lo studente frequenta la scuola?

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Ma chiedo di parlare. Non si confonda.

Bonghi. Stia sicuro che non mi confondo.

Presidente. Prego di far silenzio. Non interrompano.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Questa è una confusione!

Bonghi. Io non mi confondo.

Presidente. Prego di non interrompere.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Cerca di confondere gli altri, ma non ci riesce.

Presidente. Prego di non interrompere!

Bonghi. Basta lei per confondere.

L'onorevole ministro ha detto, rispondendo all'onorevole Cavalletto, che restavano le prescrizioni della legge 13 novembre 1859 per determinare le condizioni che la Facoltà può stabilire per l'ammissione all'esame di laurea.

Io non so bene se abbia detto così, ma di qui mi pare ch'egli abbia dato questa risposta.

Se avesse detto così, allora non si intenderebbe più l'articolo 33 che dice:

« Ciascuna Facoltà prenderà i provvedimenti

che crederà più opportuni per il regolare e profittevole andamento degli studi, e stabilirà le norme e le materie per l'esame di laurea. »

D'altra parte mi pare che bisognava dire: « Spetta a ciascheduna Facoltà provvedere al regolare andamento degli studi. » Dire: « Ciascuna Facoltà prenderà i provvedimenti che crederà più opportuni » non è corretto.

Baccelli, *ministro dell'istruzione pubblica*. Dategli la licenza ginnasiale.

Bonghi. Se vi bisogna, perchè no?

Berio, *relatore*. Eppure quest'articolo fu compilato da quattro professori d'Università!

Bonghi. Perciò se ne sono usciti dalla Commissione. (*ilarità e rumori*)

Presidente. Non interrompano!

Se non interrompessero, si abbrevierebbe la discussione.

Bonghi. Diceva dunque che la dicitura non è buona.

Io domanderei quindi alla Commissione se tra le varie disposizioni che le Facoltà potranno adottare per gli esami di laurea vi sia anche quella di escludere dalle Commissioni esaminatrici i liberi docenti, i quali secondo la legge attuale, possono far parte di queste Commissioni.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Berio, *relatore*. In risposta a quanto accenna l'onorevole Bonghi, dirò che non solo la Commissione ha inteso che all'esame di laurea debbano partecipare i privati docenti, ma che anzi crede che vi debbano partecipare in numero maggiore di quello stabilito dalle leggi vigenti, ed a questo fine ha presentato un emendamento all'egregio presidente in principio della seduta, emendamento che speriamo la Camera vorrà approvare, e che avrà anche l'approvazione dell'onorevole Bonghi.

Presidente. La Commissione propone che all'articolo 33, che ho letto, si aggiunga: « A questi esami prenderanno parte i liberi docenti nella proporzione d'un terzo dei professori ufficiali. »

Pongo a partito quest'aggiunta all'articolo 33, che diviene 31.

(*È approvato.*)

Pongo a partito l'articolo 31 così emendato, e che rileggo:

« Ciascuna Facoltà prenderà i provvedimenti che crederà più opportuni per il regolare e profittevole andamento degli studi, e stabilirà le norme e le materie per l'esame di laurea. »

« A questo esame prenderanno parte i liberi docenti, nella proporzione di un terzo, coi professori ufficiali. »

(*È approvato.*)

Articolo 34 che diviene 32.

Ne do lettura.

« Sono istituiti esami di Stato per l'esercizio delle professioni, per le quali secondo le vigenti leggi, si richiede la laurea od altro diploma professionale, nonchè per l'insegnamento secondario. »

Ha facoltà di parlare sull'articolo 34 l'onorevole Pelosini.

Voci. Non c'è.

Presidente. Non essendo presente, perde la sua volta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

Merzario. Vi rinuncio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. L'articolo 34 solleva la gravissima questione degli esami di Stato, la quale per se stessa meriterebbe un lungo studio; ma all'ora tarda in cui siamo, un discorso sarebbe un fuor d'opera; mi permetterò quindi soltanto di fare qualche osservazione sopra quest'articolo.

Anzitutto dirò che io preferisco all'articolo proposto dalla Commissione quello del ministro. L'articolo della Commissione, secondo me, produrrà un gravissimo turbamento nell'insegnamento secondario, nell'insegnamento tecnico e nell'esercizio delle professioni di avvocato, procuratore e notaio.

Questo articolo non solamente vuole che l'esame di Stato sia necessario per tutte quelle professioni per le quali si richiede la laurea, ma ancora per tutte quelle professioni per le quali invece della laurea basta un diploma professionale. Ora, evidentemente la Commissione non ha ricordato che vi sono dei diplomi professionali che vengono dati dagli Istituti tecnici.

Così negli Istituti tecnici la Sezione di agronomia rilascia il diploma per l'esercizio professionale dei periti agronomi; e la Sezione di ragioneria e commercio dà il diploma per l'esercizio della professione di ragioniere.

Dunque voi sottoponete all'esame di Stato anche coloro i quali hanno il diploma professionale di ragioniere e di agrimensore; e siccome per subire l'esame di Stato è necessario che il candidato presenti il certificato di licenza liceale, quello dell'immatricolazione dell'Università e d'iscrizione ai corsi ufficiali o liberi sulle

materie che sono oggetto di detto esame, così con l'articolo in esame il licenziato da una sezione di agronomia o di ragioneria, per avere l'esercizio della sua professione, dovrebbe dall'Istituto tecnico entrare nel Liceo, e da questo passare nell'Università, il che significa abolire tutte le norme che regolano i rapporti tra l'Istituto tecnico e il Liceo, e tra l'Istituto e l'Università.

Gli Istituti tecnici sono oggi perfettamente indipendenti dalle Università per il conferimento dei diplomi professionali, e sono e furono sempre indipendenti dai Licei.

Non si può dunque sottoporre all'esame di Stato il perito agronomo ed il ragioniere, senza confondere insieme e fare tutto un miscuglio di Licei, d'Istituti tecnici e di Università.

Ma ciò non basta. L'articolo in esame porterà un grave turbamento nel nostro insegnamento liceale. L'articolo 34, emendato dalla Commissione, dice che ci vuol pure l'esame di Stato per l'insegnamento secondario, il che significa che un individuo, il quale aspiri alla qualità di professore di liceo e di ginnasio, ha bisogno pure dell'esame di Stato; ma siccome per dare l'esame di Stato è indispensabile l'iscrizione all'Università e la frequenza del relativo corso, così colui il quale aspira a diventare professore di ginnasio ha bisogno di fare tutto il corso di lettere e di filosofia nelle nostre Università.

Ora quale è l'individuo il quale con questa nobilissima mèta che gli sorride di avere all'anno 1200, o 1400 lire come professore di prima o di seconda ginnasiale vada ad iscriversi alle nostre Università; paghi 300 lire di esame di Stato, 200 lire di laurea, 30 lire di esame di ammissione, ed altre tasse per iscrizione ai corsi, e cose simili, e tutto questo per avere 1200 lire all'anno? Questo sistema è fatto a posta per privare lo Stato di coloro che possono dedicarsi alla carriera dell'insegnamento secondario.

Comprendo la convenienza, anzi la necessità di prendere delle misure, per assicurarvi della capacità degli insegnanti secondari; ma è perciò necessario che tutti i maestri di ginnasio abbiano la laurea in lettere e filosofia, o prendano l'esame di Stato? Fino ad ora c'era il sistema che l'individuo il quale voleva fornirsi della sua patente per l'insegnamento secondario, si presentava alle Facoltà di lettere e filosofia, e davanti ad esse subiva la prova d'un esame, senza bisogno nè della sua iscrizione ai corsi, nè della immatricolazione, nè dell'esame di Stato.

Non basta più questo? Perché volete obbligare

tanti infelici a spendere in corsi universitari e tasse quel patrimonio che non hanno, per avere poi uno stipendio che nemmeno rappresenta l'interesse dei capitali spesi? Aggiungete anche un'altra considerazione, forse un po' volgare perchè scende dall'alta sfera nella quale fino ad ora la questione degli esami di Stato è stata trattata. Io non posso fare a meno di parlarne, perchè gli uomini pratici e politici hanno bisogno di fare i conti con la necessità della vita pubblica.

Tra gli altri diplomi professionali, ci sarà anche quello delle donne che esercitano l'ostetricia; ora io domando: dovranno anch'esse subire l'esame di Stato? Certo che sì, perchè anche la loro è professione sanitaria.

Dunque anche le levatrici dovranno presentare la licenza liceale e l'attestato dell'esame di ammissione e della iscrizione ai corsi.

Ora, quando si pensa che da tutte le nostre provincie si sollevano clamori che vanno fino al ministro dell'interno, perchè mancano quelle che provvedono ad un ramo tanto importante dell'arte salutare: quando sono tollerate nelle nostre città e campagne anche le levatrici le quali non hanno altro che una lunga pratica, e non sanno nemmeno leggere e scrivere, sarebbe ora curioso di punto in bianco venire a chiedere che le levatrici siano sottoposte all'esame di Stato ed abbiano l'obbligo della licenza liceale e della iscrizione e frequenza dei corsi universitari. Chi volete che si sottoponga agli esami delle Università, che sono così lontane dai centri agricoli?

Qual'è la donna che sciupi la sua dote ed il suo patrimonio per pigliar una patente di levatrice? Le donne che si mettono per questa via sono povere donne le quali non possono sostenere spesa alcuna per esami e per quella tal Commissione, che deve andare peregrinando di Università in Università a raccogliere tutti coloro che si presentano a lei.

Ma, signori, v'è anche un altro turbamento che noi produciamo nell'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore e di notaio. L'articolo 34 proposto dalla Commissione dice, che l'esame di Stato vale per l'esercizio della professione.

Ma noi abbiamo delle leggi speciali che governano l'esercizio delle professioni: abbiamo la legge dell'8 giugno 1874 intorno all'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, la qual legge ha stabilito delle norme speciali, per le quali un individuo può essere ammesso all'esercizio di avvocato e procuratore.

Per esempio, per l'articolo 8 di quella legge, per due anni successivi alla laurea, il giovane avvo-

cato deve fare la pratica forense nello studio di un avvocato, e sostenere un esame teorico-pratico davanti una Commissione; dare la prova di esami scritti e verbali.

È inutile che io venga qui a dire tutte le norme dell'esame che sono indispensabili per l'esercizio della professione di avvocato o procuratore.

Io domando: la Commissione, coll'articolo 24, il quale dice che l'esame di Stato basta per l'esercizio delle professioni, intende di abrogare le leggi inerenti alle professioni di avvocato e procuratore? Coll'articolo 34 la Commissione intende essa di abrogare la legge sul notariato 25 luglio 1875 intorno all'esercizio della professione notarile, la quale legge stabilisce pure norme speciali per gli aspiranti all'esercizio del notariato? Eppure era necessario che queste questioni fossero per lo meno ventilate dalla Commissione.

Che se la Commissione intende lasciare nel loro pieno vigore tutte le leggi speciali che contemplano l'idoneità all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di notaio, ognuno vede che la definizione di questo esame di Stato è perfettamente inutile, perchè da un lato voi dite che l'esame di Stato abilita all'esercizio delle professioni, dall'altro, rimanendo in piedi tutte le leggi speciali che vogliono altre condizioni ed altri requisiti ne risulta che il vostro esame di Stato non abilita a nessun esercizio, e diviene per l'esercizio della professione una superfetazione ed una ruota perfettamente inutile.

Io dunque credo che, per il meno male, si dovrebbe se non altro, all'articolo della Commissione il quale sconvolge l'insegnamento secondario, e l'insegnamento liceale e l'esercizio di professioni così importanti come quelle dell'avvocato, del procuratore e del notaio, si dovrebbe, dico, sostituire come meno male l'articolo del Ministero.

Io spero che il ministro, a quest'ultima ora, non vorrà respingere il suo articolo 34, non vorrà rinnegare il suo figlio per accettare quello tenuto a battesimo, se vuole anche, circonciso dalla Commissione. (*ilarità*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Signori, questa degli esami di Stato è la prova patente della confusione di mente colla quale è stato concepito, a parer mio, tutto questo disegno di legge. E questo vi proverò, o signori, assai facilmente.

Come è nato codesto concetto degli esami di Stato, per quanto almeno possiamo immaginare; nella mente del ministro che ha fatta la legge, o di chi gliel'ha compilata? È nato per un'im-

tazione tutta meccanica, tutta estrinseca di un sistema il quale esiste, come già ha detto l'onorevole Spirito, oltremonte, ma senza considerare quali ragioni intime codesto sistema abbia nel paese d'onde l'autore della legge lo ha tratto, rozzo, immediato, senza modificazioni essenziali, per trapiantarlo in Italia dove non ha nessuna delle ragioni che aveva nel paese dove è nato. Badate, o signori, che l'esame di Stato, *Staatsprüfung* almeno in Prussia, dove il nome è stato introdotto per la prima volta, non è venuto fuori da una ragione di ordinamento scolastico; o come effetto di tale o tal'altro provvedimento del Ministero d'istruzione pubblica o in appendice a tale o tale altra organizzazione universitaria.

No; il principio, dal quale sono stati mossi, il Governo prussiano e, dopo, tutti gli altri Stati particolari di Germania, nell'istituire questa forma d'esame, è tratto dal loro diritto amministrativo.

Ecco infatti, o signori, come espone la genesi di questo concetto il Ronne nel "Diritto pubblico della monarchia prussiana." (*Conversazioni*)

Prego i miei onorevoli colleghi di volere ascoltare.

"Dacchè il servizio dello Stato si è sviluppato ad un regolato organismo, precede alla nomina dell'impiegato un esame dei candidati.

"In questo senso l'*Allgemeines Landrecht*, il generale diritto del paese, determina altresì il diritto nella parte seconda, titolo 10, paragrafo 70: Che a nessuno possa essere conferito un impiego, al quale non si sia sufficientemente qualificato e non abbia dato prova della sua attitudine; e il paragrafo 71, rispetto alla domanda: Quali preparazioni ed esami debbano precedere a ciò, rimanda alle leggi speciali ed emanate conformi alla differenza delle discipline e dei gradi dei servizi dello Stato.

"Anche la Costituzione ha sanzionato l'esigenza della qualificazione legittima ai servigi dello Stato, in particolare mediante la prova delle acquistate cognizioni e attitudini, poichè essa nell'articolo 4 prescrive, che i pubblici uffici non si possono conseguire che dietro il possesso delle condizioni determinate dalle leggi, e solo per tutti quelli che sono qualificati a ciò."

È dunque da questo concetto fondamentale del diritto amministrativo germanico che è uscita in quel paese la forma dell'esame di Stato.

Non v'ha un generale diritto amministrativo italiano in cui sia stabilito questo principio. Ma se non è stabilito in una legge o in un codice,

è troppo naturale perchè ciascuna amministrazione non abbia procurato di conformarvisi.

E infatti, o signori, voi lo avete introdotto poco per volta in ciascheduna professione, in ciascheduna carriera amministrativa e politica; e per tutti i Ministeri avete compilato dei regolamenti i quali rispondono, o meglio dovrebbero rispondere, poichè sono violati, ai concetti pei quali l'amministrazione germanica pretende una prova di capacità in colui che deve ammettere nel suo seno, prova di capacità la quale deve risultare da esame.

Eguale necessità voi l'avete sentita per alcune professioni; l'avete sentita per la carriera dell'avvocatura, per quella del notaio, per quella del procuratore, per le quali avete fatte delle leggi speciali dove sono determinate le condizioni per cui si possa diventare avvocato, o notaio, o procuratore, e v'ha tra queste l'esame.

Che cos'è, o signori (e parmi l'onorevole Nocito l'abbia osservato), l'esame che voi avete prescritto all'avvocato nella vostra legge 8 giugno 1874?

Fra le condizioni che sono richieste perchè alcuno possa esercitare l'avvocatura, vi è anche questa: avere sostenuto un esame teorico-pratico davanti ad una Commissione composta annualmente di un consigliere delegato, del presidente della Corte di appello che ne ha la presidenza, di un sostituto del procuratore generale e nominato da esso, del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e di altri. Ora, questo esame teorico-pratico, è appunto il vostro esame di Stato; niente altro.

Se voi esaminate il regolamento germanico del 1º maggio 1883, voi vedrete che esso determina un esame di Stato per tutte quante le carriere riferentisi al diritto, esame che nel suo concetto non è in nulla diverso da quello che avete stabilito in quella legge. Domandatene all'onorevole ministro di grazia e giustizia, e egli vi dirà che abbiamo altresì stabilito nella nostra legislazione un esame teorico-pratico per essere ammessi nella carriera della magistratura; damandateglielo agli altri, e ve lo risponderanno per la carriera degli impieghi e via dicendo. Noi dunque abbiamo il concetto d'un esame di Stato, come di un esame teorico-pratico per entrata alle carriere, nella nostra legislazione.

(Il ministro dell'istruzione pubblica va a conferire col relatore.)

Prego l'onorevole relatore e l'onorevole ministro di volermi prestare attenzione.

Io prego gli onorevoli ministri che sono presenti, cioè a dire il presidente del Consiglio ed il ministro di grazia e giustizia, di sapermi

dire se essi, in seguito a questa proposta dello esame di Stato, intendano di sopprimere gli esami di Stato stabiliti per leggi speciali...

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

Bonghi. ...o nei loro decreti, per le carriere delle pubbliche amministrazioni.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Mai più!

Presidente. Prego di non interrompere, onorevole ministro.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Ma se parla inutilmente!...

Bonghi. L'onorevole ministro avrebbe ragione di interrompermi, se egli avesse avuto la bontà di ascoltarmi; ma quando egli non ode gli argomenti per i quali io vengo ad una conclusione, egli non ha il diritto, non che interrompere, neanche di rispondere. Bisogna pur mantenere una certa cortesia, gli uni cogli altri, nella discussione.

Io posso parlare quanto voglio, anche su tutti gli articoli della legge, nè il ministro ha nessun diritto o ragione di interrompermi; nè deve farlo.

Presidente, Onorevole Bonghi, ella qui usurpa le attribuzioni mie. *(ilarità! Bene!)* Io ho già richiamato il ministro al dovere di non interrompere. Ora li prego tutti e due di star tranquilli.

Bonghi. Noi veniamo qui in nome degli elettori, che ci hanno mandati a fare il bene del paese secondo l'intendiamo, e dobbiamo essere rispettati...

Presidente. *(Con forza)* Ma, onorevole Bonghi, qui nessuno ha mancato mai di rispetto a lei o ad alcuno. L'interruzione dell'onorevole ministro è stata una di quelle vivacità, alle quali nessuno sfugge; e anche lei molte volte se ne rende, non dirò colpevole, ma insomma le subisce. Andiamo avanti.

Bonghi. E io continuo; e se l'onorevole ministro della pubblica istruzione non mi ha udito, ricomincio da capo. *(ilarità)*

Dunque io, dirigendomi all'onorevole presidente del Consiglio e all'onorevole ministro di grazia e giustizia che mi hanno ascoltato *(Si ride)*, dirò: io vi ho chiarito con le parole di un autore tedesco il diritto germanico; vi ho chiarito altresì come dal fondo di questo diritto sia nato l'esame di Stato, e vi ho dimostrato che questo esame, per tutti gli Stati germanici, serve alle carriere amministrative. Volete che io vi ripeta tutti i regolamenti che esistono per gli esami di Stato in Germania? Ve ne sono per ogni carriera, e la lista di cotesti esami e delle carriere a cui introducono, occupa

parecchie pagine del trattato del Ronne che io aveva per le mani.

Questo è l'esame di Stato nel paese in cui questa forma, così intesa da prima, è stata introdotta; quindi se voi intendete seguire un altro sistema, avete torto di usare la stessa parola senza chiarirla; poichè l'adoperare una stessa parola per indicare un sistema diverso (e vedremo se ne avete uno), è un mezzo per trarre in errore coloro i quali discutono questa legge.

Io vi diceva, o signori, che, quantunque noi, nella nostra costituzione in generale e nel nostro diritto amministrativo, non abbiamo prescritto l'esame di Stato come in Germania lo intendono, lo abbiamo però di fatto, per virtù di quei decreti i quali determinano le condizioni per potere accedere alle diverse carriere amministrative. Lo abbiamo, ad esempio, nella legge del 1874, per la carriera della ragioneria; in altra legge per la carriera della magistratura, e via dicendo.

Ora io domando all'onorevole presidente del Consiglio ed all'onorevole ministro di grazia e giustizia: come intendete voi l'esame di Stato? L'intendete come s'intende in Germania, e quindi abbandonerete i vostri esami di Stato attuali per accettare quello di questa legge?

Il concetto dell'esame di Stato in Germania è sì bene quello che io dico che il regolamento dell'esame di ciascuna materia, non è fatto dal ministro dell'istruzione pubblica, ma dai ministri speciali alla cui amministrazione spetta di sorvegliare quella data materia. Volete voi applicare questo concetto a questa legge? Ovvero intendete che all'esame di Stato che delibereremo in questa legge, debbano succedere gli altri esami già in vigore per le diverse carriere? Se intendete questo, allora noi introduciamo nella nostra legislazione una duplicazione che non esiste nè in Prussia nè negli altri Stati della Germania.

Io quindi, non sapendo come il Governo intenda codesti esami di Stato, poichè mi manca per ora una risposta per parte del presidente del Consiglio e del ministro di grazia e giustizia, che soli vedo presenti...

Giannuzzi-Savelli, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Bonghi. ...debbo considerare codesti esami di Stato decretati nell'articolo 34 della legge, solamente rispetto all'ordinamento scolastico e al ministro della istruzione pubblica che li propone. E considerati solamente per questo rispetto, la formula è inesatta; non si sarebbero dovuti chiamare esami di Stato; lo Stato è anche esso quello che

esamina per mezzo delle Università sue. Ma si passi su ciò.

La legge ammette dunque due specie di esami finali; uno lo chiama esame di laurea; l'altro lo chiama esame di Stato; e poi esplica che l'esame di laurea *attesta la capacità scientifica del laureato*. Per contrapposizione, l'esame di Stato bisogna dunque che attesti qualche altra cosa: poichè altrimenti, se l'esame di Stato attestasse anch'esso la capacità scientifica dell'esaminato, nel valore suo, l'una forma di esame non si distinguerebbe dall'altra. Bisogna dunque che attesti qualche altra cosa. E io sarei curioso di sapere che cosa possa codesto esame di Stato attestare, oltre la capacità teorica, teorico-pratica, se volete, ristretta al bisogno della professione.

Ma voi, signori, ci avete cantato su tutti i toni, durante la discussione di questa legge (senza che però la vostra voce, quantunque di sirena, mi illudesse mai) che il principale oggetto di codesta vostra legge era di rialzare il livello scientifico dell'Italia.

Ed ecco che cosa avete pensato per rialzarlo. Scemare valore, scemare ragione, scemare necessità all'esame che attesta la capacità scientifica del candidato, ed invece aggiungere valore, aggiungere peso, aggiungere necessità all'esame che attesta l'attitudine meramente professionale del candidato stesso. Se si fosse detto prima che un fatto simile doveva succedere, saremmo rimasti davvero stupefatti.

Eppure, signori, lo voterete. (*ilarità*)

Ma non si ferma qui la vera straordinarietà della disposizione che vi è proposta, o signori! La Commissione, come l'onorevole Nocito ha osservato, vi ha aggiunto del suo. C'è una carriera, quella dell'insegnamento secondario, per la quale sarebbe parso conveniente che la Commissione si fosse dovuta soprattutto ricordare che la laurea attesta la capacità scientifica del candidato, e che quindi sarebbe stato assai utile richiedere per questa carriera la laurea. Lasciamo pure stare che per i privati docenti è stato ritenuto inutile quest'attestato di capacità scientifica.

Ma di dove sia venuta questa fisima alla Commissione che, per diventare professore di liceo, non ci sia bisogno di laurea, mentre quella laurea attesta solo la capacità scientifica, io davvero non lo so comprendere. Forse questo è derivato dalla rozza, indigesta imitazione del sistema prussiano, il quale, per la ragione già da me accennata, che concepisce ogni impiegato come obbligato a dare prova dell'attitudine che ha all'impiego, vuole l'esame di Stato anche per l'insegnamento

secondario, perchè l'insegnante secondario fa parte della sua amministrazione ed è soggetto alle leggi che regolano tutti gli altri ordini d'impiegati.

Il regolamento prussiano, però, che cosa dice? Che per essere ammessi alla prova richiesta per diventare professori secondari di liceo e di ginnasio, bisogna presentare l'attestato di licenza liceale e l'attestato di congedo dell'Università.

Di maniera che, pur mantenendo il principio generale della sua amministrazione, ha però conciliato con questo l'altro della necessità di un insegnamento scientifico per gli insegnanti secondari, ed ha richiesto una prova accademica prima di ammetterli nel suo esame di Stato.

Non basta, o signori. Il principio introdotto dalla Commissione in quest'articolo turba, come l'onorevole Nocito ha detto, anche l'applicazione delle leggi che oggi sono in vigore, e richiede che sia mutata l'espressione di queste leggi stesse. In parecchi regolamenti per le carriere amministrative, nella legge per la carriera dell'avvocatura, è domandata la laurea. Come voi dunque proponete in questo articolo della legge, che noi dichiariamo, in opposizione a tutti questi regolamenti e leggi, che ogni qualvolta vi sia in esse la parola laurea, debba invece intendersi esame di Stato?

Voi date un carattere perfettamente diverso alla laurea ed all'esame di Stato. Voi avete voluto che la laurea avesse un carattere scientifico, e l'esame di Stato lo avesse meno o punto; voi avete ristretto l'esame di Stato ad una prova meramente professionale; avete attribuito alla laurea l'onore di essere una prova scientifica, e questa prova scientifica che è data alla laurea non è data all'esame di Stato.

E perchè volete che io, legislatore, senza altra discussione, acconsenta che l'avvocato, cioè a dire una persona appartenente ad una delle classi della società che ha la maggior influenza (e basta guardarci attorno e vedere quanti tra noi sono avvocati, ed inferirne quanta influenza essi abbiano non solamente in questa Camera, ma in tutto il paese) acconsenta, dicevo, che si debba intendere che codesti avvocati abbiano un titolo che voi trovate scientificamente minore di un altro? Saranno essi disposti ad accettare di essere raumiliati così?

I ministri sono essi disposti ad accettare, per le carriere che dipendono da essi, un titolo, il quale è conferito mediante una Commissione non composta di professori dello Stato, di esaminatori che conoscano gli studenti che hanno avuto alla loro scuola, ma da una Commissione estranea agli studenti stessi?

Signori, io vorrei saperlo dai ministri; e vorrei saperlo, non all'improvviso, non col mostrare essi in questo articolo di legge la rassegna che hanno messa in tutti gli altri; ma vorrei che mi affermassero che essi hanno considerato questo articolo di legge prima che venisse alla Camera; che lo affermassero sulla loro coscienza; e dopo ciò dicessero che, in verità, dopo averlo considerato prima che fosse stampato in questo disegno di legge, si erano persuasi che fosse buona e utile una istituzione che toglie il diritto ai professori di esaminare ed approvare gli studenti ai quali hanno insegnato, e affida questo incarico ad una Commissione estranea agli studenti, estranea all'Università, in parte incapace di esaminare (come vedremo a suo tempo) e certamente non in grado di assicurare di più lo Stato, di quello che la Commissione dei professori potesse farlo; una Commissione la cui sentenza sarà un duplicato di quella, ch'essi chiedono alle Commissioni istituite col loro decreto o colla legge del 1874?

L'onorevole Spirito ve l'ha già detto, ed io non posso che ripetervelo; nello stesso Stato e nello stesso Governo in cui furono istituiti e durano per necessità, gli esami di Stato, hanno perduto credito per due ragioni che vi dirò assai brevemente. L'una, forse, per il modo come le Commissioni sono state composte, perchè di esse hanno fatto parte uomini che non sono in grado di esaminare e di giudicare. Poi, perchè i ministri mutano troppo facilmente i modi di composizione di queste Commissioni, ed i modi con cui debbano pronunciare i loro giudizi, per modo che, come l'onorevole Spirito vi diceva ed io vi ripeto, ha fatto nascere in Germania, così come nascerà in Italia, la convinzione che ci voglia un'arte apposita per non riuscire in un esame di Stato. (*Commenti*)

Permettete che beva? (*Si ride*)

Io posso, o signori, brevemente riepilogare tutto quello che ho detto finora, così: questo esame di Stato introdotto nella legge ed accettato poi dalla Commissione senza sufficiente considerazione, o è un duplicato, o è una garanzia insufficiente, o piuttosto è l'una cosa e l'altra insieme.

Ma voi, signori della Commissione e onorevole ministro, non siete persone che vi muovete per tanto poco. (*Si ride*) È stato di certo un ideale altissimo quello che v'ha consigliato ad accettare codesta istituzione di un paese forestiero. L'ideale è stato questo, ed è ideale davvero sublime. Noi abbiamo fatto tutte quante le Università pa-

drone di sè; domani queste Università cominceranno a contendere le une colle altre; picchieranno alle porte di quei municipi che l'onorevole presidente del Consiglio censura di applicare per loro conto il macinato (*Si ride*); picchieranno, come è accaduto per le strade ferrate, fuor di misura e fuori tempo, e fuor di misura e fuori tempo otterranno del denaro da quei municipi. I professori sono, o possono essere, consiglieri comunali; i professori hanno grandissima influenza, per le loro relazioni, nei comuni, e li indurranno quindi facilmente, come li hanno indotti in passato, a stanziare nuove somme in favore dei loro istituti.

Nei Comuni grandissimi, appunto in quelli rispetto ai quali la lagnanza dell'onorevole presidente del Consiglio ha più ragione di essere, non si resisterà nè punto nè poco, o si resisterà assai poco, e si darà altro denaro alle Università oltre quello che lo Stato concede con questa legge.

E siate sicuri, o signori, che questo denaro abonderà soprattutto per le Università minori; abonderà per quelle Università le quali sono stremate tanto di vita morale, di vita intellettuale, di di vita scientifica da ispirare continue paure, continui sospetti ai comuni di vederle perire se non vengano loro in aiuto. Quindi le aiuteranno, perchè gli studenti prendono in affitto delle stanze, ed è adunque nell'interesse di coloro che hanno stanze da affittare che gli studenti accorrano alla Università. (*Si ride*)

Ma, come io vi ho dimostrato in un altro articolo di questa legge, dalla nostra statistica della scolaresca risulta, che è fuor di ogni speranza che codesto numero di studenti aumenti in complesso; ed è fuor d'ogni speranza soprattutto che aumenti nelle Università minori, poichè appunto una tendenza eccellente degli studenti è quella di accorrere, appena possono, nelle maggiori.

Fatta questa preparazione, la gara comincia, secondo il concetto della Commissione e del ministro. Questo concetto della gara, anch'esso è stato rozzamente assunto dalla Commissione.

Berio, relatore. Tutto rozzamente!

Bonghi. Rozzamente, signori, perchè siete capaci di qualunque studio più sottile, di qualunque studio più efficace, ma a me non date la prova di averlo fatto per questa legge.

La gara, o signori, anche nelle Università germaniche, scema per una ragione assai semplice; che cioè non si possono mantenere gli elementi della gara fra gli Istituti particolari, quando gli Stati ai quali questi Istituti particolari appartene-

nevano, spariscono e si fondono in una nazione sola.

Allora bisogna cercare altrove gli elementi di una concorrenza di vita scientifica, non in questa gara che fino ad un certo punto è volgare ed abietta, perchè consisterebbe nel portar via i professori migliori da una Università, e attirarli in un'altra nel menar via gli studenti, e procurare con gli studenti una maggior copia di danaro e una maggior facilità di vendita di commestibili nella propria città. (*Risa*)

Cotesto, o signori, è volgare; e per fortuna non si può aspettare che avvenga e non avverrà nè punto nè poco.

Io ve l'ho detto: per le disposizioni, che voi avete già votato, i professori andranno via via più posandosi ciascheduno nella Università della città nella quale ha avuto la fortuna di nascere, e nella quale avrà forse una qualche sua sostanza da amministrare.

Voi non stabilite nessuna cautela nella vostra legge perchè cotesti professori tengano i loro obblighi verso l'Università alla quale sono iscritti; non stabilite nessuna cautela perchè gli studenti stessi che vorreste che frequentassero le varie Università, e sulla cui frequenza fondate tante speranze, le frequentino davvero.

Quella gara che voi immaginate che debba succedere, si convertirà o signori, in un sonno comodo da tutte le parti, e voi avete abbandonato i mezzi di svegliare cotesto sonno.

Io mi maraviglio, o signori, che abbiate rinunciato a ogni mezzo di svegliare quel sonno, soprattutto poi da quella parte della Camera, (*la sinistra*) perchè mi ricordo che quando io era a quel posto, (*il banco dei ministri*) tante volte, da cotesta parte della Camera, e dall'onorevole Nicotera, soprattutto, mi sono udito rimproverare perchè le cautele verso le Università non abbondassero, e i professori non facessero il debito loro. Ed ora non so per quale combinazione politica di animi e di voti avete scordato ogni cosa, e codesti professori vi sembrano tanti eroi, e ritenete che combatteranno per gusto. Io vi dico invece che non combatteranno.

L'onorevole ministro, da questa illusione sua di un combattimento universale che egli creava così miracolosamente per le disposizioni sole della sua legge, si è detto: io voglio introdurre in Italia l'uso germanico, e a codesti combattenti io metterò la corona sul capo.

Quindi, per effetto di questo falso concepimento, egli ha immaginato di introdurre in Italia gli esami di Stato, che là dove furono isti-

tutti non hanno avuto questa causa, nè mirano all'effetto che egli si propone.

Gli esami di Stato non porteranno nessuno degli effetti che il ministro spera, e dei quali, del resto, nella legge non c'è nessuna causa.

Gli esami di Stato saranno un facile modo agli studenti di traversare, senza incomodo e senza disciplina, tutti quanti gli anni del corso universitario, per presentarsi poi, con quella somma di cognizioni che basti a passare un esame, alla Commissione che il Governo avrà composta per ammetterli alle varie carriere pubbliche; e quindi restringeranno i loro studi a quelle discipline che non so nemmeno quali siano.

Solamente in questa Camera, permettete che ve lo dica, è lecito al Ministero di sperare che si voti una legge sull'esame di Stato, e si voti senza sapere quali siano le materie obbligatorie sulle quali gli studenti saranno chiamati a rispondere; solamente in questa Camera sarà lecito che noi non dobbiamo, non possiamo pronunziare un giudizio intorno alle condizioni necessarie ad assicurare la coltura superiore, la coltura professionale del paese.

Credetelo, signori, a questi esami di Stato passeranno tutti in Italia, come passano tutti in Germania, dove, pure, la sorveglianza dell'opinione pubblica, dell'opinione combattente è, voi lo concederete, assai maggiore, assai più forte che in Italia non sia.

Ecco, o signori, il frutto della vostra istituzione, ecco il frutto della gara che voi vi ripromettete. E io vi soggiungo che avete mancato a qualunque logica nel vostro concetto.

Io avrei inteso, poichè voi dite di aver presentato questa legge per elevare la scienza, che voi aveste mantenuta la laurea nelle vostre mani, se vi fosse parso che le Università non provvedessero abbastanza alla scienza, e aveste lasciato gli esami teoretici e pratici, che chiamate di Stato, a chi vi paresse.

Voi potevate dubitare se le Università promuovessero, creassero la scienza, e potevate, dovevate anzi nell'interesse d'Italia, desiderare che questa scienza fosse grande: ma no; voi la scienza l'abbandonate; voi non avete neanche cura che coloro i quali si iniziano all'insegnamento, diano la prova di questa scienza; a voi basta che gli studenti, privi di disciplina per loro, privi di disciplina nei loro professori, si presentino a Commissioni comunque composte, a Commissioni che loro permettano di esercitare una professione, con quella poca istruzione che sarà creduta sufficiente per andare avanti miseramente, poveramente in questa vita. *(Bene!)*

Nè immaginate, o signori, che il ministro dell'istruzione pubblica sia in grado di fare esso Commissioni rigorose, le quali riprovino gli studenti al principiare della carriera. No; coteste Commissioni non esistono; e chiunque ha pratica di esami e di Commissione vi dirà che la media delle approvazioni è la media degli studenti. Nessuna Commissione al mondo osa disapprovare studenti i quali si trovino in maggioranza malamente preparati. La Commissione tempera, accomoda il suo giudizio alle condizioni di coltura degli studenti; bassa è questa? è basso anche il criterio dell'esame.

Voi avete preparato basso l'esame, e voi avrete dunque Commissioni, le quali (anche perchè penseranno che è colpa vostra se questa coltura sia bassa) diranno: poichè lo Stato ha voluto così, poichè la legge vuole così, noi lasceremo che entrino nelle carriere della medicina, dell'avvocatura, dell'ingegneria quei giovani poveramente istruiti che la legge dello Stato manda dinanzi a noi. *(Bene! a destra)*

Io, o signori, non ho altro a dire. Ho parlato con più calore di quello che io immaginava da principio di dover parlare; ma che volete? La vostra benevola attenzione e le interruzioni importune hanno dato alla mia parola un calore che non era nè nel soggetto, nè nelle mie intenzioni. *(Bene! Bravo! a destra e al centro. Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. A me quasi dispiace che un così bel discorso perderà il suo effetto, quando tutta la Camera saprà che la prima parte di esso era perfettamente inutile. Sì, perfettamente inutile! se si fosse l'onorevole Bonghi degnato di leggere l'accurato lavoro dell'egregio relatore, che ho testè consegnato al mio collega il guardasigilli, l'avrebbe veduto senza molta fatica.

La Commissione ha fatto sforzi erculei per evitare così lunga orazione, ma non c'è riuscita; che se abbiamo udita una dotta parola anche mezz'ora di più, dobbiamo pur confessarlo: *“ non erat hic locus. ”*

Bonghi. Chiedo di parlare. *(Si ride)*

Crispi. Vuol trovare il luogo!

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Così ha stampato l'egregio relatore:

“ Il primo, articolo 38, dice che “ sono istituiti esami di Stato che abilitano all'esercizio delle professioni, ecc. ” La Commissione ha conside-

rato che per alcune professioni come, ad esempio, quella di avvocato e la magistratura, indipendentemente dall'esame di laurea, al quale verrà sostituito l'esame di Stato, si richiedono attualmente altri esami, imposti da leggi speciali; la redazione dell'articolo 38 avrebbe implicitamente abolite queste disposizioni il che non sarebbe invero gran male, ma, tuttavia, ciò non può essere fatto senza provvedere altrimenti a quelle prove di pratica, che pur sono necessarie e che non possono trovare la loro sede se non nelle leggi speciali che regolano l'esercizio di tali professioni. »

Dunque è chiaro che tutta la prima parte del bellissimo discorso fu proprio sprecata. L'onorevole Bonghi però, ne son certo, non rimpiange il tempo!

A questo punto l'onorevole Corleo potrebbe fare una rivendicazione: potrebbe ripeterci il suo ordine del giorno inteso a far sì che ai giovani usciti dal tirocinio della giurisprudenza non manchi più oltre una pratica ufficiale.

Le disposizioni di legge alle quali alludeva l'egregio relatore, sono quelle che guarentiscono l'esercizio professionale dell'avvocato; ma finché quelli esami non sono punto esami di Stato, come inesattamente diceva l'onorevole Bonghi.

Ma l'onorevole Bonghi, abilissimo nella disputa, sa facilmente eccitare gli animi a contempiazioni assai elevate; e la fibra dei deputati italiani si scuote al pensiero della gloria della nazione che pericola, per tanta decadenza di studi che sarà preparata da questa legge e massimamente dall'attuale ministro dell'istruzione pubblica. E quindi egli, afferratosi agli esami di Stato, nè più ricordando l'esame di laurea, ha detto: vedete come invilite gli studi nostri? Cosa domandate voi ai giovani che escono dalle Università? Una capacità pratica; niente più che questa; ma il livello della coltura nazionale è ridotto per essa a sì basso livello, da risultarne pei nostri studii superiori una iattura irreparabile.

E voi credete ancora che questa sia una legge di libertà? Credete ancora che questa sia una legge che arrecherà grandi vantaggi al paese? Disilludetevi, o signori, e tremate, siete sull'orlo dell'abisso. Andiamo adagio per carità!

E dovremo ancora per la centesima volta ripetere quello che abbiamo tante volte provato cioè che all'alta coltura la libertà è aura seconda; che l'alta coltura non patisce compassi o seste regolamentari; che i cervelli dotati di potenza intellettuale sono insofferenti di freno; che non si disciplina a parere di un terzo la volontà ne' suoi appetiti scientifici.

Lasciato largamente libero il pensiero, e non temete per l'Italia; sperate anzi per questa via.

Saremo dunque condannati sempre a fare da pedagoghi, ad insegnare al giovane che si nutre di alti studi quel che dovrà fare, a misurare il suo passo, condurlo per forza alla scuola, serrarlo lì, aspettare che un maestro purchessia gli impinzi il cervello di quel che piace a lui senza curarci se questo maestro sieno 10 o 20 anni che sta lì, ogni giorno ripetendo la stessa canzone, ogni giorno studiando meno, protetta di un credito ufficiale la sua scadente merce scientifica?

Sì, signori, lasciatelo sonnecchiare in pace: che non lo turbi mai nella beatitudine de' suoi ozii un rivale e non lo incomodi co' suoi entusiasmi! così avrete fatto il vostro allievo *ad usum Delphini*; con un maestro che sarà un eterno beneficiato. E questo, o signori, ciò che vuole l'Italia?

Bonghi. È quello che state facendo! (*Si ride*)

Presidente. Non interrompano.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Noi facciamo tutto l'opposto. Noi spezziamo i vostri famosi regolamenti;...

Bonghi. Oh!

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica...... le vostre eterne pastoie;...

Bonghi. Oh!

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.... noi abbiamo fede in questa che è libertà vera e che vanamente si nega che sia. Potete adoperare tutto il lenocinio delle vostre parole, tutti i sofismi che vi pullulano in capo; non arriverete a persuadere del contrario nessuno. Questo è il fatto vostro. Oggi, siamo imbarcati in una questione di primo ordine; il paese aspetta il vostro lavoro, e noi possiamo aver la coscienza di risolvere il problema molto meglio di quelli che misurano il pensiero e lo immobilizzano nei vincoli regolamentari.

E via, signori, non facciamo questioni accademiche; tutti sappiamo sollevarci negli spazi aerei; ma qui si tratta di fare delle leggi. La coltura intellettuale del paese con la legge che abbiamo l'onore di presentarvi è guarentita sì, o no? Non avete voi tutto quello che occorre perchè possa ogni Università vantare la sua laurea, accrescerne lo splendore? perchè ogni giovane volentoso possa onorandosi conquistarla? perchè nasca tra Università ed Università quella gara feconda cui deride l'onorevole Bonghi, ma che come un giorno era la gloria, oggi è la speranza delle nostre Università?

Noi moltiplichiamo i mezzi, stimoliamo la volontà nei modi più acconci e più nobili che si pos-

sono immaginare. Ma tra questa, che è alta coltura scientifica, confortata nelle guise migliori, e l'esercizio pratico delle professioni, che fuori delle nostre Università e delle nostre scuole è consegnato nelle mani dello Stato, intercede un abisso.

Ad uno studente d'Università, dentro l'Università, non chiederete le regole d'un esercizio professionale; questo imparato nelle cliniche, nelle scuole pratiche, cade sotto l'esame di Stato. Preparati i giovani scientificamente, imparano a diventare artisti.

Nell'Università studiano la scienza, ne' suoi grandi principii, ne' suoi estesi rapporti: nelle cliniche, e nelle scuole pratiche imparano l'arte, e di questa le regole. Ma la vita pratica, o signori, appartiene a queste e non a quella. A quella il decoro, a quella l'aureola necessaria dell'alto sapere; a queste gli spiccioli della vita quotidiana, i bisogni della nostra società.

E poichè il Governo e la nazione, fidenti nella libertà, sentono che questa preparerà infallantemente un glorioso avvenire nelle scienze nostre, è necessario che il Governo dall'altra parte sorvegli agli esercizi professionali, e di questi si renda garante.

Gli esercenti sono coloro che si mettono a contatto della società, per sovvenirli ne' vari bisogni: e bene sta che il Governo risponda della onesta capacità loro nel grembo sociale.

Ecco la legge: non la fate più grande di quello che è, ma non la impicciolite, non la denigrate a disegno: non venite qui a gonfiare paure, che tanto la maggioranza della Camera non le sente.

Oggi il paese ha compreso, che si deve finalmente pensare agli studi superiori cui finora non si è provveduto. Il Parlamento ha dato leggi per ogni ramo di pubblica amministrazione; è d'uopo ne faccia una propizia all'alta coltura nazionale. E questa legge noi presentiamo. In essa gli esami di Stato sono una seria guarentigia che il Governo domanda per la concessa libertà.

Negare gli esami di Stato, equivarrebbe a revocare la legge. L'onorevole Bonghi lo ha perfettamente compreso: ma s'egli ha diritto d'insistere nei suoi ostili conati, noi abbiamo diritto di angurarci che questi conati tornino vani. (*Bravo! Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Bonghi. Domanderei di rispondere due parole.

Presidente. Scusi, onorevole relatore; se permette, dò facoltà di parlare all'onorevole Bonghi che pare tenga a rispondere subito.

Bonghi. Spenderò assai poche parole in rispo-

sta a quella parte del discorso dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica che ho capito. (*Si ride.*)

Io appunto credo di avere ottenuto una risposta da lui, quella risposta che avevo chiesto all'onorevole presidente del Consiglio e all'onorevole ministro dei lavori pubblici; la risposta cioè a dire che codesti esami di Stato non turbano in nulla e per nulla il sistema attuale degli esami stabiliti per legge nei ministeri e in alcune amministrazioni.

Io avevo già fatta la risposta a questa risposta che voi, onorevole ministro dell'istruzione pubblica, mi avete dato. La risposta era che, in questo caso, gli esami di Stato erano un duplicato, e che avreste prima dovuto considerare se, avendo stabilito nelle vostre leggi non degli esami pratici, ma esami teorici-pratici come son chiamati, questi tengano luogo di quelli che vogliamo introdurre, e come gli uni si connettano cogli altri.

L'onorevole ministro ha voluto ricordare alla Camera e a me che cosa sia la laurea. Ma la laurea voi la lasciate nella legge, solamente perchè nessuno se ne serva.

Voi non avete più voluto la laurea per la carriera dell'avvocatura, e vi basta l'esame di Stato che è minor prova dal punto di vista scientifico di quello che sia la laurea; voi non domandate neanche la laurea o grado accademico perchè si diventi professore di ginnasio e liceo. Il ministro non ha detto il perchè. Adunque, l'onorevole ministro non ha risposto; non ha fatto altro che dichiarare avanti a tutti i difetti della sua legge.

Egli si augura che il mio conato di far rigettare la legge riesca vano; nessuno è più persuaso di me che il mio conato debba riuscir vano; ma nessuno anche è più persuaso di me, ed ha più ragione di essere persuaso più di me, che quel paese la cui opinione egli invoca, quel paese competente la cui opinione sola è legittima, non sta colla legge, ma sta contro la legge. (*Interruzioni dal banco della Commissione*) Sta contro la legge, o signori. E non basta a provare l'opposto la parola *libertà* che voi potete venir qui a ripetere sempre, e dimostrare mai, per darle credito. La parola certo è bella; oggi, al grado della nostra coltura politica, e nelle condizioni politiche di tutta Europa, non basta ripeterla, ma bisogna intenderla.

In altri tempi forse, o signori, bastava che in un cerchio di studenti, o di amici si gridasse: *libertà, libertà*. ma Oggi tutto questo non serve più; quello che a tutti quanti i popoli oggi occorre perchè la libertà ci sia, è l'organizzazione della libertà stessa. Non è la parola sola che occorre

è la cosa che dovete garantire con un organismo adatto; e voi, ripetendo la parola, uccidete la cosa. (*Il ministro dell'istruzione pubblica ride*) E che uccidiate la cosa lo dimostra, onorevole ministro, il vostro riso, perchè non ridereste se aveste compreso gli effetti di questa legge così come li compresero quelli che sono i più competenti, i più illustri professori del regno, e tutti gli scrittori clericali che soli scrivono in favore di essa. (*Rumori, sensazione*)

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

Bonghi. Voi mi sembrate quindi, continuando a pronunciare questa parola di libertà così da sola, mentre nel progredito animo nostro, nella progredita civiltà nostra vuol essere riempita di realtà e di senso, mi sembrate che siate rimasto, in fatto di organizzazione dell'amministrazione allo stato in cui si era in economia politica un mezzo secolo fa.

Voi credete di risolvere i problemi ansiosi dei contrasti umani con due o tre frasi, come s'immaginavano di risolvere i problemi economici e sociali, gli economisti di mezzo secolo indietro. Cotesta parola *libertà* noi la ricordiamo giovani: l'abbiamo pronunciata mille volte in mezzo a molti pericoli ed a molte minacce; ma ora che lo Stato è fatto, ora che lo Stato si deve ordinare, ora, signori, questa parola non ci basta più; e noi possiamo appena scusare quelli che ce la vengono con gran pompa a dire oggi, per ciò solo che non hanno nè saputo nè osato pronunziarla a' suoi tempi. (*Mormorio*)

Ecco, signori, la mia risposta; io non ho altro da aggiungere. Se io combatto questa legge, è perchè ho una opinione ferma, una opinione chiara, dei cattivi effetti che produrrà; una opinione che potrei ritenere errata se fosse solamente mia, e mi sarei in questo caso taciuto. Ma nella opinione mia, sono confermato dalla opinione di chi più è in grado di confermarla; e da questa opinione di competenti io sono indotto a questo dovere di non lasciar muta la voce del paese, qui in una cosa che ha tanta ragione d'interessarlo.

Io non nego che l'onorevole ministro abbia fede intera e cieca nella legge sua; e l'abbia! Ma permetta a me, senza addebitarmi di tanto in tanto secondi fini, in nessuno meno probabili che in me, che io abbia un'opinione contraria.

Non è da oggi soltanto che lo dico; sono molti anni che ripeto che il sistema in cui egli gottava l'Italia era falso. E vorrebbe egli oggi, quando, per una combinazione di circostanze e di cose, cotesto sistema che io credevo abbandonato da tutti e che

non sarebbe neppur venuto davanti alla Camera, ha dovuto esser discusso, e così largamente discusso, che io negassi la mia mente, negassi le convinzioni mie? Ogni volta che più ci penso, ogni volta che ne parlo, sempre più mi confermo in quelle convinzioni, e mi persuado che ho ragione.

E se non posso riuscire a vincere le circostanze presenti nelle quali questa discussione è fatta, giacchè la legge per sè sola basterebbe un soffio per abatterla, io debbo procurare di non mancare ai miei colleghi, a me, al mio paese; di dire ad ogni passo di questa discussione, che la via nella quale ci siamo messi, è pernicioso alla cultura del paese, alla quale mi glorio di pur contribuire in piccola parte anch'io. (*Bene! a destra — Commenti. Molti deputati si affollano intorno all'oratore.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. La Camera comprende quel ch'io dovrei dire, e non dico. Avverto solo che il sarcasmo è l'arma di chi non ha la ragione, (*Benissimo!*) e lascio a lei, onorevole Bonghi, questa vanissima gloria.

In quanto allo asserire qui al cospetto dei rappresentanti della nazione che tutti i più grandi professori d'Italia avversino questa legge, s'inganna, onorevole Bonghi, s'inganna a gran partito. La legge è richiesta con fede da moltissimi professori del regno d'Italia che sperano nel senno e nel patriottismo della Camera. Mi limito a queste due sole dichiarazioni. (*Bene!*)

Presidente. Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Intanto io prego gli onorevoli colleghi di voler presentare tempestivamente gli emendamenti che intendessero proporre agli articoli che debbono essere discussi.

La seduta è levata alle ore 7 pomeridiane.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Discussione di una risoluzione proposta dai deputati Della Rocca e Napodano.

2° Svolgimento di una interrogazione del deputato Compans al ministro dei lavori pubblici.

3° Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno. (26).

4° Stato degli impiegati civili. (68)

5° Provvedimenti relativi alla cassa militare. (23)

6° Pagamento degli stipendi e sussidi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83)

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1884. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).